



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 320

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

18/03/2018 - 19:10

Indice

1. DDL S. 320 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	4
1.2.1. Testo DDL 320.	5
1.3. Trattazione in Commissione.	18
1.3.1. Sedute.	19
1.3.2. Resoconti sommari.	21
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).	22
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (pom.) dell'08/10/2013.	23
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (pom.) del 12/03/2014	29
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 68 (pom.) del 12/03/2014	31
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 31 (pom.) del 17/09/2014	33
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/09/2014	34
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014	42
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 50 (ant.) del 03/12/2014.	51
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 128 (pom.) del 18/03/2015.	52
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 130 (pom.) del 31/03/2015.	61
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 135 (pom.) del 14/04/2015.	63
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 213 (pom.) del 01/03/2016.	69
1.3.2.1.12. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 283 (pom.) dell'08/11/2016.	80
1.3.2.1.13. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 336 (pom.) del 31/05/2017.	84
1.3.2.1.14. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 339 (pom.) del 14/06/2017.	94
1.3.2.1.15. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 353 (ant.) del 27/07/2017.	97
1.3.2.1.16. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 356 (pom.) del 12/09/2017.	100
1.4. Trattazione in consultiva.	104

1.4.1. Sedute	105
1.4.2. Resoconti sommari	107
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	108
1.4.2.1.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015	109
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Difesa)	112
1.4.2.2.1. 4^Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2013	113
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	115
1.4.2.3.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 636 (pom.) del 04/10/2016	116

1. DDL S. 320 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 320
XVII Legislatura

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Iter

27 luglio 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.320 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Aldo Di Biagio](#) ([SCpl](#))

Cofirmatari

[Pietro Ichino](#) ([SCpl](#)) (aggiunge firma in data 23 luglio 2013)

[Alessandro Maran](#) ([SCpl](#)) (aggiunge firma in data 23 luglio 2013)

[Vincenzo Gibiino](#) ([PdL](#)) (aggiunge firma in data 23 luglio 2013)

[Giorgio Pagliari](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 23 luglio 2013)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 marzo 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 5 del 26 marzo 2013.

Classificazione TESEO

ATTIVITA' E OPERATORI SUBACQUEI , PERSONALE TECNICO , ISTRUTTORI SPORTIVI

Articoli

ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Artt.6, 14), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.6), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Art.6), SICUREZZA NEL LAVORO (Artt.7, 8), DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Art.7), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Artt.10, 22), DISCIPLINA TRANSITORIA (Artt.12, 23), IMPRESE (Artt.2, 3, 7, 8, 12, 19, 20), ASSESSORI E ASSESSORATI REGIONALI (Artt.4, 7, 15), TRASMISSIONE DI ATTI (Artt.4, 7, 15), DIVIETI (Art.4), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.4), QUALIFICA PROFESSIONALE (Art.5), ETA' DELLE PERSONE (Art.6), CITTADINI ITALIANI (Art.6), CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.6), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.6), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.6, 14), CODICE FISCALE (Artt.7, 18), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Artt.7, 17), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Art.7), OBBLIGHI (Artt.8, 9, 21), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.8), ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE (Artt.9, 21), MACCHINE E MACCHINARI (Artt.9, 21), COLLAUDI E VERIFICHE (Artt.9, 21), OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI (Artt.9, 21),

CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Artt.9, 21), UFFICI DEL LAVORO (Artt.9, 21), REGIONI (Artt.9, 21, 23), FORZE ARMATE (Art.13), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Art.13), ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI) (Art.13), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Artt.14, 15, 17), ASSOCIAZIONI (Artt.14, 15, 18, 19), STATUTI (Art.18), PRONTO SOCCORSO (Artt.17, 18), FEDERAZIONI SPORTIVE (Artt.19, 20), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.23), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.23), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.19), MINISTERO DEI TRASPORTI (Artt.4, 7, 15)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Angela D'Onghia](#) (SCpl) (dato conto della nomina l'8 ottobre 2013) .

Sostituito da Sen. [Massimo Mucchetti](#) (PD) (dato conto della nomina il 12 marzo 2014) .

Sostituito da Sen. [Bruno Astorre](#) (PD) (dato conto della nomina il 18 marzo 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 6 agosto 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 89 del 6 agosto 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 320

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 320

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI BIAGIO** , **ICHINO** , **MARAN** , **GIBIINO** e **PAGLIARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Onorevoli Senatori. -- Il testo in oggetto nasce dall'esame approfondito di una tematica complessa, oggetto di molteplici proposte di legge presso la Camera dei Deputati nel corso della 16^a legislatura.

In occasione dell'*iter* avviato nella scorsa legislatura è emersa nettamente l'esigenza di dare chiarezza ed organicità ad una materia così tanto lasciata *a latere* dell'agenda: un'esigenza che ha visto uniti parlamentari di tutti gli schieramenti e rappresentanti del Governo che hanno dimostrato in più occasioni la prioritaria esigenza di produrre un testo nuovo che coinvolgesse tutte le aree operative delle attività subacquee, indicandone le linee guida ed i parametri di sicurezza e di corretta operatività.

Si è quindi insediato un tavolo tecnico che ha coinvolto molte associazioni di categoria. Il testo che è stato prodotto dal tavolo tecnico composto dalle Associazioni è stato «rivoluzionario» in una materia sulla quale fino ad ora ha regnato una sorta di confusione e anarchia normativa. È importante segnalare il contributo rilevante ed imprescindibile delle associazioni di categoria che sono state coinvolte e che si sono interfacciate in più occasioni, fornendo un riferimento per l'analisi dei documenti.

Testimonianza di una condivisione di principio su tale testo, e segnatamente del carattere profondamente *bipartisan* del progetto di legge.

«Esigenza di sicurezza senza travolgere la libertà di operare e di lavorare»: questa deve essere la linea guida operativa se si intende mettere mano alla normativa in materia. Si tratta cioè dell'esigenza di realizzare un *vademecum* operativo che non mortifichi gli amanti delle attività subacquee e che non ne restringa erroneamente gli ambiti di azione.

Sono stati identificati i soggetti che operano nel settore della subacquea professionale indicandone specifici requisiti, creando una doverosa armonia e sintonia con la normativa internazionale. Non dimentichiamo che la definizione di un quadro regolamentare delle attività subacquee tiene conto di un insieme di aspetti giuridici, professionali, amministrativi ed applicativi. A tal fine si è voluto salvaguardare la competenza di ogni singolo settore, indicando quali norme operative debbano essere di riferimento affinché la normativa sia chiara, univoca, coerente con le necessità operative e, soprattutto, con le esigenze di sicurezza ottimale.

L'elemento di fondo che si è cercato di salvaguardare è che in tutte le attività che si svolgono nell'ambito subacqueo è imprescindibile ed inderogabile il diritto-dovere di accesso, da parte di tutti, alla sicurezza antinfortunistica, strettamente legata all'attività specifica, attraverso criteri operativi che possono anche essere differenti a seconda dell'ambito.

Senza creare però il presupposto di un vuoto normativo che potrebbe aprire la strada a situazioni critiche per l'incolumità degli operatori. Indipendentemente dall'attività condotta sott'acqua, le procedure e le accortezze da rispettare devono essere le stesse.

Mentre dovrebbe essere il contesto operativo a definire eventuali deroghe alla legge individuando una

specifica norma di competenza per il settore.

Il testo che è stato prodotto dal tavolo tecnico composto dalle Associazioni si suddivide in tre capi al fine di cogliere in ognuna delle disposizioni l'ampiezza e le tante sfaccettature di una materia sulla quale fino ad ora ha regnato una sorta di confusione e anarchia normativa. Ognuno dei Capi, con massima armonia, affronta un'area operativa specifica, creando una legge quadro completa.

Nel primo capo si individuano gli ambiti di applicazione della legge, identificando gli aspetti di portata generale delle disposizioni.

Nel secondo capo si interviene sulle attività subacquee di tipo tecnico-industriale, identificando le qualifiche professionali dei cosiddetti Ots e Oti (operatori tecnici ed iperbarici), le imprese di lavoro subacqueo ed i loro ambiti operativi.

Nel terzo capo, dove sono emerse le maggiori criticità, si è inteso intervenire sulla subacquea ricreativa. I principali elementi di criticità che sono stati evidenziati dalle stesse associazioni scaturiscono dall'interpretazione stessa di attività «ricreativa», che nel testo in esame includerebbe anche le attività sportive di tipo non agonistico.

Il testo in oggetto ha l'ambizione di difendere la professionalità di coloro che operano nel complesso mondo delle attività subacquee, senza tralasciare i parametri di sicurezza entro cui questi sono chiamati ad operare, tenendo presente che negli altri Paesi europei vige un quadro normativo chiaro e coerente per le medesime attività.

Peraltro, l'assenza di un quadro normativo a livello nazionale, rischia di complicare anche le relazioni economiche e commerciali con i nostri *competitor* in Europa. In tal senso l'auspicio è che si possa approdare in tempi celeri alla conclusione dell'*iter* legislativo, al fine di dare al mondo dell'Associazionismo, ai lavoratori e ai tanti appassionati in Italia, un riferimento normativo capace di dare sicurezza ed opportune garanzie nel settore.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione Europea. Sono fatte salve le competenze amministrative delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge.

Capo II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 3.

(Definizioni)

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.

(Qualifiche professionali ed ambiti operativi)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
 - a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
 - b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
 - c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

Art. 5.

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo

professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.

3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

a) la maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;

c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;

e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorinolaringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN) o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello *II D DMAC/EDTC med*, di seguito denominato «medico subacqueo»;

g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del codice di navigazione.

5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 7.

(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso agli accertamenti medico-sanitari)

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.

2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della

permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*) da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo:

a) in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;

b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), e quelle sancite dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da due medici esperti in medicina subacquea, dei quali uno, con funzione di presidente, designato dal capo del compartimento marittimo e uno designato dal Ministero della Salute.

Art. 8.

(Registro delle imprese di lavoro subacquee)

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti:

a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme comunitarie;

c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;

d) numero di codice fiscale e di partita IVA;

e) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;

f) nominativo e generalità del datore di lavoro;

g) nominativo e generalità del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

h) nominativo del medico competente e del medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *f*);

3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.

4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Libretto personale operatorisubacquei e iperbarici)

1. È istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, di seguito definito con l'acronimo LP. Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:

a) la qualifica professionale;

b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;

c) l'idoneità medica;

d) l'ambito di qualifica professionale basso fondale, alto fondale o saturazione è consentito inserire denominazioni di specializzazioni eventualmente possedute o acquisite nel corso degli anni tramite corsi professionali, aggiornamenti professionali, *stage* professionalizzanti, apprendistato presso aziende ed imprese, sostenuti in Italia ed all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato ove sono conseguiti;

e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;

f) i periodi di compressione in camera iperbarica;

g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;

h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;

i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;

l) gli eventuali infortuni.

2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.

3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 10.

(Cancellazioni)

1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al conseguente ritiro del LP:

a) a domanda dell'interessato;

b) per morte;

c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari;

d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g) dell'articolo 6, comma 1;

e) per pensionamento.

Art. 11.

(Obblighi e sanzioni)

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.

6. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

8. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 7 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

9. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

10. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 12.

(Norme di sicurezza)

1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.

2. Le procedure operative, sia per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, sia per quanto

riguarda l'utilizzo di attrezzature subacquee ed iperbariche e mezzi nautici di supporto devono ispirarsi e tenere conto, oltre che delle leggi dello Stato in materia di sicurezza sul lavoro, anche dell'applicazione della norma UNI 11366.

Art. 13.

(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali)

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività subacquee ed iperbariche diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

Art. 14.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi)

1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

Art. 15.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:

- a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
- b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali
- c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
- d) la formazione e qualificazione professionale;
- e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;
- f) la medicina subacquea ed iperbarica;
- g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.

3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più qualificate ed accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a) due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- b) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- c) un rappresentante del Ministero della Salute;
- d) un rappresentante dell'IPSEMA;
- d) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- f) il rappresentante medico per l'Italia nell'*European Diving technology Committee* (EDTL).

5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.

6. L'istituzione e l'attività del Comitato non devono comportare alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla

base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 16.

(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi)

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LP.

Art. 17.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri i lavoratori che dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri le imprese che dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi fiscali, di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.
3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure operative, le imprese potranno continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nella presente legge per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore.
4. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le imprese, per poter continuare ad operare, dovranno comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

Capo III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 18.

(Definizioni)

1. Per immersione subacquea ricreativa si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli *standard* operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate da CONI, e quelle indirizzate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

- a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;
- b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 22, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

Art. 19.

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:

- a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
- c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 22;
- f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
- g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
- h) certificato medico annuale di idoneità in armonia con quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche, nel rispetto di quanto disposto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2012, n. 189.

Art. 20.

(Esercizio dell'attività di centri di immersione e di addestramento subacqueo)

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso la CCIAA;
- b) partita IVA;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 22, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2.

Art. 21.

(Organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;
- b) codice fiscale;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

Art. 22.

(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore ricreativo)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 18.

2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove richiesto per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di *standard* ad esse allineati, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di

una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro due anni dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

- a) nel caso di organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partita IVA;
- b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
- c) nel caso di organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, che operano attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali di società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o certificato di attribuzione della partita IVA;
- d) copia degli *standard* didattici di riferimento;
- e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

Art. 23.

(Uso delle denominazioni)

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno i requisiti di cui agli articoli 20 e 21
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

Art. 24.

(Attrezzature)

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.
2. I soggetti di cui agli articoli 19 e 20 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

Art. 25.

(Sanzioni relative alle autorizzazioni)

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

3. In caso di recidiva del reato le autorità dispongono il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.

Art. 26.

(Disposizioni finali)

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 22, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche necessarie e già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o Federazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 320
XVII Legislatura

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente N. 33 (pom.) 8 ottobre 2013	
N. 21 (pom.) 12 marzo 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 68 (pom.) 12 marzo 2014	(rinvio dell'esame)
N. 31 (pom.) 17 settembre 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
N. 96 (pom.) 24 settembre 2014	(Dato conto di documenti acquisiti nel corso di audizioni informali) (rinvio dell'esame)
N. 98 (pom.) 1 ottobre 2014	Congiunzione di S.1389
N. 50 (ant.) 3 dicembre 2014 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	<i>Discusso singolarmente</i> Audizione informale

N. 128 (pom.) 18 marzo 2015	Discusso congiuntamente: S. 1389 Adottato testo base S.320.
N. 130 (pom.) 31 marzo 2015	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 aprile 2015 alle ore 12:00
N. 135 (pom.) 14 aprile 2015 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)	
N. 213 (pom.) 1 marzo 2016	
N. 283 (pom.) 8 novembre 2016 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente	Discusso congiuntamente: S. 1389
N. 336 (pom.) 31 maggio 2017	Discusso congiuntamente: S. 1389 Adottato testo base del relatore. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 giugno 2017 alle ore 12:00 Testo del relatore pubblicato in allegato
N. 339 (pom.) 14 giugno 2017	Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 353 (ant.) 27 luglio 2017 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)	
N. 356 (pom.) 12 settembre 2017	Sui lavori della Commissione

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (pom.) dell'08/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013
33ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[PELINO](#)

indi del Presidente

[MUCCHETTI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giovan Battista Zorzoli, portavoce e legale rappresentante del Coordinamento FREE, accompagnato da Simone Togni e Alessandro Caffarelli, membri del comitato di gestione; Luisa Crisigiovanni, direttore di Altroconsumo; Ilaria Serpi, componente del dipartimento energia di Federconsumatori, accompagnata da Pasquale Ruzza; Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali e regolatori di Codici; Ovidio Marzaioli, vice segretario generale del Movimento Consumatori.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizioni di rappresentanti del Coordinamento Fonti rinnovabili ed efficienza energetica (FREE) e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 1° ottobre scorso.

La presidente [PELINO](#) rivolge un indirizzo di saluto al professor Zorzoli e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il professor ZORZOLI illustra un documento, consegnato agli atti della Commissione, che contiene una serie di proposte per ridurre il costo dell'energia elettrica, tra cui l'emissione di un'obbligazione (*bond*) che consenta l'estinzione anticipata del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili; modifiche al sistema di tariffazione bioraria, di erogazione degli incentivi CIP6 e di agevolazioni alle imprese energivore. Ulteriori proposte vanno a incidere sulla possibilità di interrompere l'erogazione di energia, sul gestore delle reti e sul sistema delle imposizioni fiscali.

Il senatore [GIROTTI](#) (*M5S*) interviene per chiedere quali benefici effettivi potranno derivare agli utenti e se sarà possibile in questo modo raggiungere gli obiettivi indicati dalla strategia energetica nazionale (SEN).

Il professor ZORZOLI, dopo aver assicurato che gli obiettivi della SEN possono essere tranquillamente centrati entro il 2020, richiama una serie di dati a conferma di quanto esposto.

La presidente [PELINO](#) ringrazia il professor Zorzoli per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e li invita a prendere la parola.

La dottoressa CRISIGIOVANNI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale è spiegato il significato di una recente iniziativa assunta da Altroconsumo ricaduta sotto il nome di "Abbassa la bolletta", servita appunto ad aggregare la domanda diffusa degli utenti domestici per rinvenire sul mercato elettrico un'offerta soddisfacente e più economica di quella assicurata al mercato tutelato. Evidenzia quindi l'importanza del ruolo dell'Autorità di regolazione, anche in relazione alla trasparenza delle tariffe e alla responsabilizzazione del distributore di energia.

La dottoressa SERPI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, contenente una serie di proposte tra cui l'eliminazione della componente A4 degli oneri di sistema, il trasferimento

sulla fiscalità generale degli incentivi alle imprese energivore, la revisione dei contributi CIP6, la realizzazione di un *hub* italiano del gas, la riduzione dell'IVA sul gas nel caso dei consumi medio-alti.

Il dottor GABRIELE illustra un documento, che deposita agli atti della Commissione, in cui evidenzia l'incidenza delle singole voci aggiuntive presenti all'interno della bolletta, proponendo la liberalizzazione dell'ultimo miglio della rete di distribuzione dell'energia, misura che potrebbe consentire l'accorpamento con la rete telefonica e una gestione più snella e dinamica a vantaggio dei consumatori. Favorevole ad una riduzione dei contributi di cui beneficiano i produttori da fonti rinnovabili che sono già rientrati degli investimenti effettuati, giudica opportuna una revisione della *governance* dell'energia in modo che siano assunte le necessarie determinazioni.

Il dottor MARZAIOLI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, confermando l'importanza della Strategia energetica nazionale (SEN) quale strumento per lo sviluppo di una politica energetica, anche per un pieno utilizzo delle fonti rinnovabili. Dopo aver auspicato la realizzazione delle necessarie infrastrutture per consentire all'Italia di diventare un *hub* sud-europeo, si sofferma su una serie di aspetti specifici del mercato dell'energia, tra cui l'inefficienza della tariffa bioraria, osservando che manca a tutt'oggi un pronunciamento in merito da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla liberalizzazione dell'ultimo miglio della rete e a quali zone del territorio nazionale è riferita l'iniziativa assunta da Altroconsumo.

Il dottor GABRIELE chiarisce la portata della proposta riguardante l'ultimo miglio della rete, che va in direzione della realizzazione delle cosiddette *smart grid*.

Il dottor MARZAIOLI fornisce alcuni brevi chiarimenti in ordine alle reti.

La dottoressa CRISIGIOVANNI precisa che l'offerta di acquisto di energia punta a favorire gli utenti presenti su tutto il territorio nazionale e che nel dettaglio potrà essere conosciuta non appena sarà conclusa la procedura avviata in proposito.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ringrazia i rappresentanti delle associazioni dei consumatori per il contributo fornito e dichiara conclusa la loro audizione. Comunica, infine, che i documenti consegnati nel corso delle audizioni odierne saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(264) SANGALLI ed altri. - Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio "impresa del patrimonio vivente"

(268) SANGALLI ed altri. - Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane,

- e petizione n. 312 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice **FABBRI (PD)**, relatrice, illustra i provvedimenti in titolo, volti ad integrare l'ordinamento per quanto riguarda, da una parte, la possibilità di trasmettere il patrimonio culturale dell'artigianato da una generazione alla successiva e, dall'altra, la necessità di istituire il marchio di "impresa del patrimonio vivente", un relativo registro e, contestualmente, agevolare tutte quelle professioni artigiane uniche per la loro storia, le loro tecniche, gli strumenti utilizzati, finanche nell'architettura storica delle loro sedi.

Entrambi i testi hanno l'obiettivo di tutelare il "saper fare" che, contestualizzato nelle realtà locali è, ed è stato per secoli, parte integrante della storia del territorio.

Il disegno di legge n. 268 inquadra, disciplina e favorisce il delicato passaggio di consegne che si verifica in un'impresa artigiana allorché il fondatore decida di passare il testimone ad un giovane titolare, con tutte le difficoltà ma anche gli stimoli che sono propri dei ricambi generazionali.

Il disegno di legge n. 264 è invece volto a individuare, promuovere e tutelare quelle imprese che rappresentano un *unicum* nel patrimonio artigiano italiano. Artigiani che perpetuano una conoscenza ed un lavoro rappresentativo della cultura e della storia dei territori italiani, utilizzando strumenti e strutture oramai scomparsi e che meritano, una volta individuati, di essere messe nelle condizioni migliori per perpetuare le tradizioni e l'ingegno che hanno fatto grandi le botteghe e le arti del Paese.

Dopo aver precisato come entrambi i disegni di legge abbiano evidenti implicazioni di tipo economico e occupazionale, osserva che il marchio "impresa del patrimonio vivente", che il disegno di legge n. 264 mira a costituire, esiste già da anni in altre realtà nazionali (ad esempio in Francia) dove la tutela del *know-how* non solo garantisce la conservazione del saper fare "come una volta", ma costituisce anche un volano economico per tutto il sistema Paese.

Lo stesso vale per il disegno di legge n. 268 che, attraverso il trasferimento generazionale, mette in contatto e tutela la vecchia generazione e la nuova, consentendo di dare un futuro al mondo artigiano e conseguenti ricadute positive in termini lavorativi per i giovani entro i trentacinque anni.

Data l'importanza della materia trattata, propone l'audizione dei soggetti più rappresentativi del settore al fine di acquisire ogni elemento utile al prosieguo dell'esame.

Il senatore **CONSIGLIO (LN-Aut)** concorda sul valore che va riconosciuto alle imprese artigiane, delle quali va favorita la tradizione, e chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di esaminare congiuntamente anche il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Stucchi, che verte sulla stessa materia.

Il senatore **TOMASELLI (PD)** propone la costituzione di un Comitato ristretto che possa agevolmente svolgere una serie di audizioni e predisporre anche un testo unificato dei provvedimenti in esame.

Concorde la presidente **PELINO**, la Commissione accoglie la richiesta e la stessa Presidente sollecita l'indicazione da parte dei Gruppi parlamentari di coloro che faranno parte del Comitato ristretto.

La PRESIDENTE Rassicura quindi il senatore Consiglio che in una delle prossime sedute sarà operata la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 412 con quello dei due disegni di legge che sono già all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Esame e rinvio)

La senatrice **D'ONGHIA** (*SCpI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che intende disciplinare, ponendo ordine in maniera completa ed adeguata, una categoria di operatori, sottoposti a condizioni di attività ed operazioni usuranti.

Infatti le disposizioni in esame intendono disciplinare lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese operanti nel settore.

Ricorda quindi come il provvedimento riproduce il testo unificato a cui era giunto il Comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera dei deputati nel corso della passata legislatura, a seguito dell'abbinamento di diverse proposte di legge e della decisione di individuare, tra queste, gli elementi di maggiore rilevanza e opportunità. Nell'ambito dell'*iter* del provvedimento nel corso della XVI legislatura, il relatore aveva avviato un "tavolo tecnico", che si riunì periodicamente, composto da tutti i referenti nazionali del comparto operativo: dalle associazioni che raggruppano le imprese e che operano nella cosiddetta subacquea industriale, passando per le Federazioni sportive del comparto ricreativo.

Il testo che è stato prodotto dal tavolo tecnico composto dalle associazioni è stato rivoluzionario, in una materia sulla quale fino ad ora ha regnato una sorta di confusione e anarchia normativa.

Va segnalato il contributo importante ed imprescindibile delle associazioni di categoria che sono state coinvolte e che si sono confrontate in più occasioni, fornendo un riferimento per l'analisi dei documenti. Testimonianza di una condivisione di principio su tale testo, e segnatamente del carattere profondamente *bipartisan* del progetto di legge. La relatrice, quindi, ricorda lo slogan:

"Esigenza di sicurezza senza stravolgere la libertà di operare e di lavorare", quale linea guida operativa al fine di agire sulla normativa in materia. L'esigenza, dunque, di realizzare un *vademecum* operativo che non mortifichi gli amanti delle attività subacquee e che non ne restringa erroneamente gli ambiti di azione.

Illustra quindi analiticamente il contenuto dei 26 articoli che compongono il provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*) interviene per sollecitare l'esame di provvedimenti che ritiene possano risultare tra i più sentiti dalla collettività.

La presidente [PELINO](#) conferma la disponibilità oltre che l'attenzione della Presidenza a valutare l'inserimento all'ordine del giorno di quei provvedimenti che sono segnalati dai Rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore [TOMASELLI](#) (*PD*) ricorda in proposito le numerose sollecitazioni, avvenute a più riprese, per consentire l'avvio dell'esame di disegni di legge cui i diversi Gruppi parlamentari annettono particolare interesse.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*) ritiene che anche provvedimenti considerati "di nicchia" possano essere attesi dalla collettività, al pari delle riforme di natura economica.

La presidente [PELINO](#) ribadisce in conclusione l'invito a segnalare i disegni di legge di maggiore interesse.

SULLE RECENTI VICENDE DEL GRUPPO TELECOM ITALIA

Il presidente [MUCCHETTI](#), richiamandosi all'urgenza di assumere iniziative anche con riferimento alle recenti dimissioni rassegnate dal presidente esecutivo di Telecom, Franco Bernabè, informa la Commissione che sono in corso contatti informali con la Presidenza della Commissione lavori pubblici, comunicazioni, al fine di elaborare un documento, quanto più possibile condiviso dai diversi Gruppi parlamentari, che tenga conto dell'importante lavoro svolto sulla questione Telecom Italia dalle Commissioni riunite 8ª e 10ª e che potrebbe poi essere esaminato dal Senato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 21 (pom.) del 12/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21
MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014

Presidenza del Vice Presidente
[CONSIGLIO](#)
indi del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle 14,35 alle 15,55

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 320
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE E IPERBARICHE)*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 68 (pom.) del 12/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014
68ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

[\(320\) DI BIAGIO ed altri.](#) - *Disciplina delle attività subacquee e iperbariche*
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che sono pervenuti documenti sul disegno di legge in esame, che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 31 (pom.) del 17/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Orario: dalle 14,50 alle 15,05

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 320
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE E IPERBARICHE)*

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2014
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato deferito dalla Presidenza del Senato alla Commissione l'Atto n. 376: "Affare assegnato sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione", sul quale verrà a breve avviato un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **TOMASELLI** (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il disegno di legge n. 1577, che la Commissione esamina per il parere alla Commissione affari costituzionali, è composto da sedici articoli, di cui dieci deleghe, da esercitare prevalentemente nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge e precisando che tale insieme di norme è diretto a semplificare l'organizzazione della pubblica amministrazione rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti.

Tra gli obiettivi perseguiti segnala l'innovazione della pubblica amministrazione (attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato), la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Passando ad illustrare l'articolato, quanto agli argomenti di competenza della 10ª Commissione, evidenzia che l'articolo 1 ("Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese"), delega il Governo ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità *online* alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

L'articolo 2 ("Conferenza di servizi") delega invece il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi, elencati nel testo del provvedimento. Inoltre prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, il Governo possa adottare un ulteriore decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. In proposito ricorda che la conferenza dei servizi è una fattispecie dell'attività amministrativa, una modalità di organizzazione del procedimento amministrativo, intesa ad una valutazione comparativa di plurimi interessi, a fini di coordinamento di poteri e raccordi di competenze; costituisce uno strumento di semplificazione procedimentale, unificando la sede di valutazione e confronto degli interessi da parte di uffici o amministrazioni diverse.

L'articolo 3 ("Silenzio assenso tra amministrazioni"), diversamente dalla maggior parte degli altri articoli, che recano deleghe legislative, reca novella direttamente entro il corpo della legge n. 241 del 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), prevedendo di inserire, dopo l'articolo 17, un articolo 17-*bis*.

La fattispecie che si viene a disciplinare è il silenzio tra amministrazioni, dunque un silenzio che rimane fuori dal rapporto con i soggetti esterni alla pubblica amministrazione ed è privo di valore provvedimentale. È, diversamente, un silenzio procedimentale. La disciplina ha per oggetto l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, comunque denominati, di amministrazioni statali, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni statali.

L'articolo 4 ("Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso") delega il Governo ad individuare precisamente i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso e definisce il relativo procedimento.

La relazione governativa chiarisce l'intendimento di "rendere più chiari i casi di silenzio-assenso in materia di segnalazione certificata di inizio attività, istituti per i quali - a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali - l'ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato".

L'articolo 7 ("Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato") delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti

legislativi sono adottati anche nel rispetto del criterio direttivo che prevede, con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica, una riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e un correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese.

L'articolo 9 ("Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio") prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese. In particolare, si prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali ai fini di una riduzione del numero, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

Segnala che il contributo obbligatorio alle Camere di Commercio rappresenta circa il 70 per cento del finanziamento di tali enti ed evidenzia che la completa soppressione di tale entrata, il mantenimento di alcune funzioni, seppur ridotte rispetto alle attuali, e la salvaguardia dei livelli occupazionali rendono il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile.

Considera non chiara, inoltre, la definizione dei soggetti che dovrebbero subentrare alle camere di commercio nella gestione, sia dei flussi informativi del registro delle imprese sia degli attivi patrimoniali, così come ritiene non chiare le pur necessarie modifiche dell'attuale *governance*. Consiglia, quindi, di stralciare la materia oggetto dell'articolo 9, che merita di essere disciplinata con un provvedimento *ad hoc*.

L'articolo 14 prevede una delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche.

Nel riprendere le osservazioni del Servizio studi, segnala che potrebbero prodursi - ciò vale anche a proposito dell'articolo 15 - aree di sovrapposizione tra la delega relativa alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche (sia centrali che locali, queste ultime evocate dall'articolo in esame) e quella relativa alla disciplina dei servizi pubblici locali (che possono trovare nell'affidamento societario con partecipazione azionaria dell'ente locale una diffusa modalità di gestione, come evidenzia la lettera c) del comma unico dell'articolo 15).

Tra i principi e i criteri direttivi da seguire segnala: per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, la definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza; l'introduzione di ulteriori misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e organismi da esso partecipati al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di una maggior trasparenza.

Cita il decreto-legge n. 66 del 2014 (cosiddetto decreto-legge IRPEF), che ha previsto che il Commissario straordinario per la revisione della spesa predisponga, entro il 31 luglio 2014, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali. Tale piano, presentato il 7 agosto, dovrebbe diventare operativo nell'ambito della legge di stabilità per il 2015. La strategia di razionalizzazione di tali enti è finalizzata a ridurre il numero (da circa 8.000 a 1.000) e a renderne più trasparente ed efficiente la gestione, riducendone i costi, a parità di prestazioni.

Sempre grazie al contributo del Servizio studi riporta, infine, alcuni elementi quantitativi e qualitativi dell'attuale situazione delle partecipate pubbliche. Secondo i dati contenuti nel Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012 (Luglio 2014) predisposto dal Dipartimento del Tesoro, per l'anno 2012 sono state censite 8.146 società e sono state

individuare 36.125 partecipazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche. Per altre fonti, che includono anche le partecipazioni indirette, il numero sarebbe intorno a 10.000. Secondo poi il Rapporto del Commissario straordinario per la revisione della spesa, data la complessità del settore e dei specifici requisiti utilizzati per le diverse rilevazioni, non si conosce il numero esatto delle partecipate perché non tutte le amministrazioni locali forniscono le informazioni richieste e perché le banche dati esistenti si fermano ad un certo livello di partecipazione (diretta, indiretta di primo livello, eccetera).

Ricorda inoltre che circa il 16 per cento delle partecipate censite dalla banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze (1.213 partecipate) ha già cessato l'attività, è in liquidazione volontaria o soggetto a procedure concorsuali. Si tratta quindi di partecipate rispetto alle quali l'opportunità di chiusura è già stata deliberata, solo che il relativo processo di liquidazione è lento.

Segnala poi che un numero molto elevato di partecipate non ha dipendenti o ne ha molto pochi (almeno 3.000 con meno di 6 dipendenti, probabilmente di più tenendo conto che per molte non si hanno informazioni in proposito). In circa metà delle partecipate dei comuni censite dal Cerved il numero dei dipendenti è inferiore al numero delle persone che siedono nei consigli di amministrazione. Almeno 1.300 (probabilmente una sottostima) hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro (il numero raddoppia se si arriva al milione di euro). Si tratta quindi di piccole società.

Per i profili di competenza, la Commissione segnala l'esigenza di monitorare l'efficienza delle partecipate pubbliche, secondo *standard* predefiniti, prima e dopo l'attuazione della delega, per verificare l'efficacia delle soluzioni adottate, in particolare distinguendo tra società interamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, società di diritto, società di fatto e società partecipate congiuntamente ad altri soggetti. Infatti, questa nuova disciplina si aggiunge ad altre stabilite in passato e non pienamente realizzate, sia per ragioni politiche che per ragioni di insufficiente cura nell'esecuzione dei provvedimenti.

Infine, l'articolo 15 prevede una delega per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali. Tra i principi e i criteri direttivi da seguire segnala: la definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti; l'individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in coerenza con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza; il coordinamento con la normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici; la disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Secondo i dati riportati nel Rapporto del Commissario straordinario per la revisione della spesa, i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si caratterizzano in Italia per dimensioni troppo ridotte per poter sfruttare adeguatamente i rendimenti di scala, costituendo una fonte di inefficienza per le partecipate che appartengono a quasi tutti i settori e le aree geografiche.

Secondo il Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012 (Luglio 2014) predisposto dal Dipartimento del Tesoro, le partecipate dei comparti elettrico, gas, idrico e dei rifiuti erano circa 1.500 a fine 2012. Di queste ben il 62 per cento è rappresentato da piccole imprese (valore della produzione inferiore a 10 milioni di euro), che nell'insieme coprono soltanto il 7 per cento della produzione e che sono localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno. Al polo opposto si trova un numero esiguo di imprese di medie e grandi dimensioni che rappresenta numericamente solo il 4 per cento dell'insieme delle partecipate, ma copre più della metà del valore della produzione del comparto. Va, infine, segnalato che in molti casi, concentrati in particolare nelle Regioni meridionali, il servizio è ancora gestito dai singoli comuni in economia.

Secondo una stima recentemente effettuata e pubblicata da Utilitatis (fondazione che cura studi per conto delle società del settore), l'attivazione del processo di aggregazione tra imprese potrebbe nel tempo portare a una riduzione del numero di operatori di circa l'80-90 per cento.

La rilevanza delle economie di scala e la dimensione media delle imprese risultano sensibilmente diverse tra settori e tale differenziazione rende appropriate strategie diverse tra i diversi comparti. Nell'energia elettrica, infatti, il mercato è già piuttosto concentrato. L'adeguamento al nuovo regime

non è stato però realizzato tempestivamente in tutte le Regioni, con ritardi particolarmente elevati nel Mezzogiorno. Le informazioni raccolte dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali mostrano una geografia degli ATO difforme tra le varie aree del Paese e segnalano una significativa presenza di ambiti di dimensione ridotta: in molti casi accanto all'ATO di dimensione regionale, valido soprattutto ai fini della programmazione, sono stati istituiti diversi sub ATO, di dimensioni molto più contenute, per l'effettiva organizzazione e la gestione dei servizi.

In queste condizioni, la Commissione sottolinea l'urgenza di adottare, in coerenza con la disciplina dell'Unione europea, un sistema di incentivi o disincentivi che promuova la concentrazione delle imprese esercenti servizi pubblici locali, per recuperare efficienza operativa e consolidare gli equilibri di bilancio, diminuendo il contributo dello Stato e degli enti locali.

In conclusione, si riserva di predisporre uno schema di parere che segnali le criticità sollevate sull'articolo 9.

La senatrice [FISSORE](#) (PD) si sofferma sulla semplificazione nei servizi per i cittadini e per le imprese, richiamando la sua precedente esperienza come assessore e sulla base di uno studio sui servizi informatici offerti dai Comuni. Segnala, poi, l'opportunità che tutti i siti degli enti locali, a partire da quelli più piccoli, abbiano come prerequisito uno schema uniforme, così da facilitare la ricerca di informazioni da parte di cittadini e imprese. Ritiene inoltre che l'aggiornamento periodico dei siti istituzionali degli enti locali debba essere obbligatorio e che i servizi offerti debbano essere più orientati agli utenti e non costituire semplici moduli prestampati da scaricare in formato elettronico.

Il senatore [GALIMBERTI](#) (FI-PdL XVII), nel condividere la posizione del relatore Tomaselli sull'articolo 9, ricorda, in qualità di imprenditore ed ex amministratore camerale, l'importanza del contributo delle Camere di commercio a supporto delle imprese sul territorio.

Ritiene, tuttavia, opportuna una riforma complessiva del settore che elimini eventuali inefficienze favorendo una riorganizzazione e un accorpamento delle varie sedi. D'altro canto, dopo aver evidenziato che le Camere di commercio non pesano sul bilancio dello Stato, denuncia che l'eliminazione del diritto annuale significherebbe anche impoverire il tessuto imprenditoriale locale.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) ricorda che le Camere di commercio sono una forma di autorganizzazione del sistema delle imprese, non gravano sul bilancio dello Stato e rappresentano una delle più antiche istituzioni economiche italiane. Inoltre osserva che una puntuale applicazione dell'articolo 9 comporterebbe una abolizione sostanziale di tali enti ed una parziale centralizzazione di alcune loro funzioni, obiettivi che non ritiene in linea con l'interesse del Paese e con un'economia di mercato.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sul fatto che le Camere di commercio fanno parte delle pubbliche amministrazioni, conseguentemente il taglio del contributo camerale e la contestuale salvaguardia dei livelli occupazionali determinerebbero effetti negativi sul bilancio pubblico.

Considera certamente necessaria una riforma complessiva del settore, che tocchi l'organizzazione e la *governance*, nell'obiettivo della massima efficienza possibile; al tempo stesso evidenzia che l'attività informativa delle camere di commercio è stata di eccellenza nel panorama europeo, anche se lamenta che i relativi dati vengono gestiti, in regime di monopolio, da privati.

Nell'invitare i componenti della Commissione ad avere una sensibilità politica comune su questo argomento, evidenzia che le Camere di commercio in futuro potrebbero svolgere anche altre funzioni, oltre a quelle attuali, come quella di semplificare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione o quella di costituire un punto di incontro delle forze vive della società per individuare politiche su misura per i distretti industriali.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) chiede informazioni sulla materia in questione.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che l'ultima audizione in 10ª Commissione si è tenuta il 6 agosto scorso e che attualmente altre sono in corso presso la 1ª Commissione permanente.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale ([n. 108](#))

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*), in sostituzione del relatore, senatore Scalia, illustra il provvedimento in titolo, recante il programma di utilizzo per l'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Per l'anno 2014 l'entità delle risorse riconducibili alle citate finalità è stabilita in circa 104.000 euro, peraltro integrabili con variazioni compensative che potrebbero essere valutate in circa 65.000 euro.

Come emerge dalla relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico per il 2014, quindi con l'obiettivo, sia di porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea sia di sostenere gli investimenti orientati in innovazioni, ricerca, digitalizzazione e competenze qualificate.

Nella relazione stessa il Ministero segnala, in particolare, le opportunità nei settori delle materie prime e delle materie prime seconde, a partire dalla siderurgia e dalla valorizzazione dei rottami metallici, con estensione al settore elettrico ed elettronico e ai rifiuti RAEE, e della mobilità sostenibile, con riferimento alle ricadute industriali e ai piani di sviluppo delle infrastrutture per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ad alimentazioni alternative più innovative.

Inoltre, si proseguirà anche nel 2014 con attività di supporto e di assistenza tecnica al settore chimico, con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento europeo REACH.

L'Atto del Governo in oggetto presenta anche una rendicontazione per l'anno finanziario 2013, riportando impegni complessivi per circa 71.500 euro che sono stati destinati alle seguenti attività: supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico, con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento europeo REACH; collaborazione per la realizzazione di studi a supporto della Direzione politiche industriali e competitività e PMI; integrazione del contratto sottoscritto nell'anno 2012 con la società Eidos, in attuazione del decreto-legge n. 76 del 2013, che ha disposto

l'aumento dell'aliquota Iva dal 21 al 22 per cento.

In conclusione, si riserva di formulare una bozza di parere favorevole, che consideri comunque l'opportunità che il Governo presenti alle Commissioni parlamentari competenti il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2015, entro il primo trimestre dell'anno; comunichi alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca; fornisca alla Commissione l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente **MUCCHETTI** comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di mercoledì 17 settembre scorso, l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione didattica subacquee (ADISUB), della Confederazione italiana delle attività subacquee (CIAS) e della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS). Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

(1110) PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

**(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parliamentary Committee for Space**

**(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale,
nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento
dell'Agenzia spaziale italiana**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di martedì 16 settembre scorso, l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione per i servizi, le applicazioni e le tecnologie ICT per lo spazio (ASAS Spazio), della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD) e dell'Associazione italiana PMI per l'aerospazio (AIPAS). Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (pom.) del 01/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 2014
98ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1577\)](#) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario limitatamente all'articolo 9)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il relatore [TOMASELLI](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizionato allo stralcio dell'articolo 9 che altrimenti è un parere contrario sull'articolo stesso.

Il senatore [SCALIA](#) (PD) condivide la proposta di parere, segnalando, al contempo, che già oggi nella Conferenza dei servizi, richiamata all'articolo 2, si decide sulla base degli interessi prevalenti.

Il senatore [GALIMBERTI](#) (FI-PdL XVII) condivide la proposta del relatore in merito all'articolo 9.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), condividendo la proposta del relatore, pone l'accento, in relazione all'articolo 2, sul tema dell'autocertificazione.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) condivide la proposta di parere del relatore, soprattutto quanto all'articolo 9, sul quale conferma l'impegno politico della Commissione a promuovere nelle sedi opportune iniziative modificative che vadano nella direzione di quanto indicato nel parere.

Il senatore [GIROTTO](#) (M5S) e il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) dichiarano il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posto ai voti e approvato il parere.

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi per il parere alla 2ª Commissione permanente, che reca un complesso di norme in materia di processo civile e introduce nell'ordinamento disposizioni volte, da un lato, a ridurre il contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e, dall'altro, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo attraverso un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Nonostante per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, l'Italia abbia scalato ben 37 posizioni nella classifica del rapporto "Doing Business" della Banca Mondiale sull'efficienza della giustizia passando dal 140° al 103° posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Come indicato dal citato rapporto "Doing Business", i tribunali sono indispensabili per gli imprenditori perché interpretano le regole del mercato e tutelano i diritti economici. Tribunali efficienti e trasparenti incoraggiano nuovi rapporti commerciali in quanto le imprese sanno di potervi contare in tempo utile quando un nuovo cliente non paga. In particolare, procedure rapide sono indispensabili per le piccole aziende, le quali possono non disporre delle risorse necessarie per continuare l'attività mentre attendono l'esito di una lunga controversia giudiziaria

Quanto è efficiente la giustizia italiana nella risoluzione delle controversie commerciali? Sulla base dei dati raccolti da "Doing Business 2014", sono necessari 1.185 giorni, si devono seguire 37 procedure e si deve affrontare un costo pari al 23,1 per cento del valore della causa. L'Italia nella relativa classifica si trova al 103° posto, mentre il Lussemburgo è al 1°, la Germania al 5°, la Francia al 7°, gli Stati Uniti all'11°, il Belgio al 16°, la Cina al 19°, la Svizzera al 20°, il Giappone al 36° e il Regno Unito al 56° posto.

Tra il 2009 e il 2013 la Banca mondiale non ha rilevato riforme utili al miglioramento della situazione

in Italia, mentre nel 2014 ha riconosciuto al Paese di aver approvato i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e di aver semplificato alcune procedure legali.

Insomma, l'attuale contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile per promuovere investimenti ed impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti, così trasformando quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un possibile volano per la crescita economica.

L'intervento proposto, con l'obiettivo di superare le criticità sopra indicate, prende le mosse dalla scelta politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell'Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell'amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediante gli strumenti allo scopo introdotti.

Il Capo I del decreto legge in conversione - composto dall'articolo 1 - prevede che, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti possano congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel Codice di procedura civile espressamente richiamate), con l'esclusione delle materie che hanno come oggetto diritti indisponibili, vertenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. Il comma 3 stabilisce che il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

In chiave di incentivo si è previsto che nei casi in parola, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, e non si applicherà il pagamento solidale delle spese legali.

È stabilita la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le disposizioni di cui al Capo II del decreto legge in conversione (articoli da 2 a 11) hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge medesimo. In riferimento alle disposizioni del Capo in esame si rileva, in generale, come sotto numerosi profili esse si aggiungano agli strumenti esistenti mutuando soluzioni già sperimentate dal legislatore con il decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

In particolare l'articolo 2 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato definendola, al comma 1, come l'accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

L'articolo 3 della proposta normativa illustrata prevede l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei casi di mediazione obbligatoria, costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Dall'operatività della norma sono poi escluse le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Il capo V (articoli da 17 a 20) contiene misure per la tutela del credito, nonché la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali.

L'articolo 17 (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti), al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, prevede, in coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni

commerciali, uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite. Con l'articolo 18 ("Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione") si introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Tale innovazione si rende necessaria anche in considerazione delle disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti.

Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di risorse di personale di cancelleria si è ora ritenuto di avvalersi, sia delle potenzialità dello strumento informatico sia della collaborazione del creditore procedente, introducendo la nota di iscrizione a ruolo e stabilendo gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione. Correlativamente sono state modificate le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con cui inizia l'esecuzione) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) si è previsto che, sino al deposito dell'istanza di vendita, l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato.

L'articolo 19 (Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) è volto in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti, governato - anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione - dalla regola inderogabile di cui al secondo comma dell'articolo 26 del Codice di procedura civile, ai sensi del quale per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Secondo la relazione di accompagnamento l'innovazione proposta con il nuovo articolo 26-bis del Codice di procedura civile è diretta a favorire la concentrazione presso un unico foro dei procedimenti di espropriazione di crediti a carico di un unico debitore e rivolti a più terzi debitori, sia per consentire all'esecutato un più agevole ricorso all'istituto della riduzione del pignoramento ai sensi dell'articolo 546, secondo comma, del Codice di procedura civile, sia per ridurre ulteriori inconvenienti, quali la necessità di notificare molteplici atti di precetto in presenza di più terzi pignorati in forza di un credito vantato nei confronti di unico debitore, nonché l'onere per il debitore di proporre tante opposizioni per quanti sono i processi esecutivi generati da un'unica azione di recupero del credito.

L'articolo 19 interviene poi sulle problematiche concernenti la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest'ultimo, e consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. È previsto che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 apporta alcune modifiche all'articolo 543 del Codice di procedura civile. Le modifiche in questione si sostanziano nell'eliminazione dei casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura - secondo la relazione di accompagnamento del provvedimento in conversione - sarebbe suscettibile di incrementare la competitività del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza.

L'articolo 19, comma 1, lettera h) contiene la modifica dell'articolo 560, terzo comma, del Codice di procedura civile, diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la

liberazione dell'immobile pignorato, non più quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione, bensì, quando autorizza la vendita. L'intervento è volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato. L'acquirente non sarà più esposto, quindi, alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio (articolo 605 del Codice di procedura civile) perché l'immobile sarà liberato da colui che lo occupa senza titolo prima dell'esperimento del tentativo di vendita.

L'articolo 20 interviene in tema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. Si stabilisce in particolare che per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministero della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche .

Col comma 2 dell'articolo si prevede che un'analoga attività di monitoraggio sia svolta dal Ministero dello sviluppo economico quale autorità che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. A tal fine, si è previsto che il commissario straordinario rediga con cadenza semestrale una relazione di aggiornamento che consentirà di estrarre i dati rilevanti ai fini statistici ma anche, e soprattutto, alla competente direzione generale di esercitare con efficacia l'attività di controllo dell'operato degli organi delle procedure.

Per quanto di competenza della Commissione, si fa presente che con la previsione dello strumento della negoziazione assistita per la risoluzione delle controversie civili il Governo intende mettere in campo un ulteriore strumento deflattivo del processo civile. Si segnala, tuttavia, che le sedi presso le quali rivolgersi per una mediazione in Italia sono già numerose. Si ricordano: gli organismi di mediazione dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti; le Camere di commercio; le Camere arbitrali, le Authority pubbliche, i Corecom e i patronati. Nel 2010 era stato poi introdotto uno strumento simile a quello in esame (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - poi dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza n. 272/2012 - e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) che nei due anni di vigenza non ha raggiunto gli obiettivi attesi.

Nei primi tre mesi del 2014 (dati Ministero della giustizia) sono state presentate circa 60.000 richieste di mediazione, con il 28 per cento di successo nel 40 per cento dei casi in cui l'aderente è comparso (cioè l'11,2 per cento sul totale)

Quindi l'efficacia di tale intervento si deve misurare in base alla sua capacità di individuare incentivi efficaci che al momento non sono operativi.

La riduzione dei parametri dei compensi degli arbitri (articolo 1) potrebbe ridurre l'incentivo a partecipare a tale tipologia di risoluzione delle controversie per gli avvocati.

Un altro aspetto problematico relativo invece alla negoziazione assistita è che, secondo fonti Unioncamere, permangono settori di contenzioso in cui la mediazione o la negoziazione assistita non trova di fatto applicazione: sanzioni amministrative, controversie previdenziali e responsabilità civile.

Quanto alle cause di lavoro (64.000 anno), che rientrano solo nelle ipotesi di cui all'articolo 2 (negoziato assistito) e non anche in quelle dell'articolo 1 (procedimento arbitrale per le liti pendenti), si segnala che la procedura potrebbe essere molto complessa rispetto agli arbitrati promossi di fronte ai patronati, nonché più onerosa perché la conciliazione in sede sindacale comporta un esiguo contributo alle spese.

La negoziazione assistita da avvocati appare una formalizzazione di una procedura, quali i contatti tra

avvocati delle parti, che già avviene in tutti i procedimenti. Occorre quindi che il Governo chiarisca gli elementi chiave che possano determinare il successo di tale strumento.

Infine, occorre prevedere un'adeguata pubblicità degli strumenti allo scopo previsti, una sensibilizzazione dei professionisti ad essi dedicati, un incentivo economico perché la mediazione convenga anche al mediatore/arbitro.

La senatrice [EISSORE](#) (PD), in relazione all'osservazione critica del relatore sulla riduzione dei parametri dei compensi degli arbitri, di cui all'articolo 1, ricorda che, a causa della crisi economica, molti studi legali si sono trovati in difficoltà. Dunque non ritiene plausibile che gli avvocati possano essere disincentivati a prestare la loro opera come mediatori o arbitri, anche perché comunque verranno coinvolti solo i professionisti che avranno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell'ordine.

Il senatore [SCALIA](#) (PD) osserva che gli avvocati non hanno interesse a prolungare il più possibile le cause. Al contrario, ritiene che oggi il guadagno sia legato alla rapidità della conclusione delle controversie.

Nel merito della relazione, condivide i rilievi critici al procedimento arbitrale per le liti pendenti e alla negoziazione assistita da un avvocato. Nel primo caso in quanto restano da stabilire alcuni aspetti tecnici, come ad esempio, l'operatività di preclusioni e decadenze; nel secondo caso in quanto la formalizzazione di una procedura già ufficiosamente in essere tra gli avvocati delle parti in causa comporterà un aggravio dei costi per le imprese. Ad ogni modo, ritiene opportuno prevedere degli incentivi per rendere appetibili gli strumenti e le procedure della giustizia alternativa.

Giudica, invece, positivamente la misura prevista dall'articolo 17, cioè uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza del processo, come deterrente nei confronti di chi usa strumentalmente e a fine dilatorio lo strumento della giustizia.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) ritiene opportuno disporre di un tempo maggiore al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) concorda con la proposta del senatore Consiglio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ritiene condivisibile la richiesta dei colleghi Pelino e Consiglio e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(1389) DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 320, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1389

e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso, per quanto riguarda il disegno di legge n. 320, nella seduta dell'8 ottobre 2013.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1389, di iniziativa del senatore De Cristofaro, recante "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche". In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone quindi di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1389 all'esame del disegno di legge n. 320, di materia analoga.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di ieri, martedì 30 settembre, l'audizione informale di rappresentanti della European Space Agency - ESA. Informa inoltre che eventuale documentazione che gli auditi dovessero far pervenire nei prossimi giorni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

AFFARI ASSEGNATI

Strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione ([n. 376](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, propone ai Commissari il calendario provvisorio delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 376 sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (Terna, Enel, Eni, Finmeccanica e Cassa depositi e prestiti), le cui date sono pubblicate sulla pagina web della Commissione.

In conclusione, informa la Commissione dell'intenzione di ampliare l'analisi anche ad altre società, come il Gruppo FS Italiane e Poste Italiane, in quanto ritiene compito del Parlamento dare indicazioni complessive sul ruolo dell'azionista pubblico. Per queste ultime preannuncia di attivare le opportune intese per concordare le date delle audizioni.

La Commissione conviene sul calendario proposto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il provvedimento recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ad eccezione dell'articolo 9 sul quale il parere è contrario in quanto la completa cancellazione del contributo obbligatorio in favore delle Camere di Commercio impedirebbe il mantenimento di alcune funzioni ad esse attualmente attribuite e avrebbe pesanti riflessi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, rendendo il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile. Inoltre, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle Camere di commercio al Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare inefficienze e comunque nuovi oneri aggiuntivi e appare ingiustificato alla luce delle performance positive in termini di qualità e tempestività dei servizi finora erogati e rappresentando uno dei punti di eccellenza nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.

Il parere favorevole sui restanti articoli è reso con le seguenti osservazioni:

- quanto all'articolo 1, a prevedere, nell'ambito delle disposizioni per l'accelerazione e la semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, adeguate misure volte a ridurre quanto più possibile i costi dei servizi e i tempi per il rilascio della documentazione in favore delle imprese, valorizzando e potenziando a tal fine il ruolo degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e delle Agenzie per le imprese, nonché implementando il ricorso all'autocertificazione;
- quanto all'articolo 2, a prevedere nell'ambito del riordino della disciplina della Conferenza dei servizi una più accentuata semplificazione dei procedimenti autorizzatori che implicino riflessi sullo sviluppo economico dei territori e sull'attività delle imprese, anche prevedendo termini ridotti per l'adozione delle decisioni medesime;
- quanto all'articolo 3, comma 3, a prevedere modalità certe di chiusura delle procedure in caso di mancato accordo tra le amministrazioni, in particolare qualora siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della salute;
- quanto all'articolo 4, a definire in modo più puntuale il campo di applicazione delle disposizioni con particolare riguardo alle attività sottoposte a SCIA, riducendo a tal fine i casi di esclusione attualmente previsti;
- quanto all'articolo 14, pur osservando l'esigenza di monitorare l'efficienza delle partecipate pubbliche, secondo standard predefiniti prima e dopo l'attuazione della delega, a verificare l'efficacia delle soluzioni adottate distinguendo, in particolare, tra società interamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, controllate di diritto, di fatto e partecipate congiuntamente ad altri soggetti;
- quanto all'articolo 15, si segnala l'urgenza di adottare, in coerenza con la disciplina dell'Unione europea, un sistema di incentivi o disincentivi che promuova la concentrazione delle imprese esercenti servizi pubblici locali per recuperare efficienza operativa e consolidare gli equilibri di bilancio, diminuendo il contributo dello Stato e degli enti locali.

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 50 (ant.) del 03/12/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014

Presidenza del Vice Presidente
[CONSIGLIO](#)

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,25

**AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 320
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE E IPERBARICHE)**

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 128 (pom.) del 18/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
128ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1110\)](#) Paola [PELINO](#) ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

[\(1410\)](#) [BOCCHINO](#) ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

[\(1544\)](#) [TOMASELLI](#) ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La presidente [PELINO](#) comunica che sono pervenuti ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di rinviare ad altra seduta l'illustrazione degli stessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(1389) DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il senatore **ASTORRE** (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge n. 320 è il frutto delle audizioni e del lavoro svolto nella scorsa legislatura presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati e si pone l'obiettivo di disciplinare l'attività subacquea e iperbarica, anche al fine di garantire la sicurezza e la professionalità degli operatori.

Propone di adottare proprio tale disegno di legge come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 146

La **PRESIDENTE** informa che il Governo ha comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità ad attendere il parere sull'atto del Governo n. 146 anche oltre il termine del 24 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA

COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [1110](#), [1410](#), [1544](#)

G/1110-1410-1544NT1/1/10

[CONSIGLIO](#), [CROSIO](#)

Il Senato,

premessi che:

il comparto aerospaziale è strategico per l'economia italiana;

l'Italia è tra i leader mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale;

le attività aerospaziali hanno via via acquisito una rilevanza di primo ordine per l'economia dei Paesi industrializzati, avendo ricadute importanti in diversi settori tra cui quelli dell'ambiente, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della sicurezza e della difesa;

ad ogni settore correlato a quello aerospaziale corrispondono diversi filoni di ricerca scientifica le cui conoscenze sono fondamentali per lo sviluppo tecnologico di servizi fruibili dai cittadini,

impegna il Governo:

ad incentivare e sostenere la ricerca scientifica nel settore aerospaziale e in quelli ad esso correlati al fine di incrementare e diffondere le conoscenze del mondo accademico al servizio dei settori di pubblica utilità.

G/1110-1410-1544NT1/2/10

[CONSIGLIO](#), [CROSIO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'Unione europea sostiene lo spazio nell'ambito del programma di ricerca H2020 e dei programmi applicativi, Galileo per la navigazione e localizzazione satellitare e GMES per la fornitura di dati utili alle politiche di protezione dell'ambiente e della sicurezza;

l'applicazione di tali programmi alla realtà economica dei Paesi industrializzati ha molteplici risvolti, estendendosi, ad esempio, dall'astrofisica e cosmologia al monitoraggio dei cambiamenti climatici, alla sicurezza, alla difesa, al trasporto, alle telecomunicazioni e all'ambiente;

le politiche per lo spazio devono saper coniugare lo sviluppo della conoscenza scientifica con la necessità di mantenere sempre competitivo il comparto industriale che gravita intorno al settore;

è indispensabile quindi favorire un continuo scambio di conoscenze fra le università a livello europeo, al fine di realizzare un maggior coordinamento delle politiche industriali dello spazio,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per favorire lo scambio di conoscenze fra le università europee ai fini di un maggior coordinamento delle politiche a favore della ricerca spaziale e del rafforzamento della competitività delle imprese di settore.

G/1110-1410-1544NT1/3/10

[CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544,

premessi che:

la politica spaziale deve essere volta a migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei, a consentire una nuova crescita economica, a promuovere il potenziale di innovazione e a sostenere un progresso scientifico di livello mondiale;

le soluzioni spaziali che fanno affidamento sulle tecnologie più avanzate e una base industriale europea competitiva sono indispensabili per rispondere alle grandi sfide sociali del nostro tempo, ad esempio il monitoraggio delle catastrofi naturali, delle risorse e del clima, per sviluppare il settore delle telecomunicazioni e promuovere le applicazioni utili nei settori del cambiamento climatico, della pianificazione territoriale, dell'agricoltura, della sicurezza marittima, della pesca e dei trasporti;

considerato che:

nella Comunicazione della Commissione europea «Verso una Strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011 (COM(2011) 152), si afferma come la politica spaziale sia uno strumento al servizio delle politiche interne ed esterne dell'Unione, volto a contribuire direttamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, e a rispondere a tre tipi di obiettivi: ? sociali, in quanto il benessere dei cittadini europei dipende da essa in ambiti quali l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la società dell'informazione; ? economici, poiché lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d'innovazione, contribuisce alla competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione; strategici, poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell'Unione sulla scena mondiale e contribuisce alla sua indipendenza economica e politica;

nella Comunicazione sono indicate le priorità e le conseguenti azioni della politica spaziale europea; i progetti Galileo e GMES, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e l'esplorazione dello spazio;

Galileo è un programma Galileo dell'Unione europea, nonché il primo sistema mondiale di navigazione via satellite concepito per scopi civili che potrebbe consentire l'indipendenza dell'Unione europea in un settore importante sotto il profilo strategico,

impegna il Governo:

ad attivarsi, in sede europea, per il rimando del programma spaziale «Galileo»;

ad attivarsi al fine di garantire all'Italia una posizione di leader nella ricerca in campo spaziale e di mantenere un ruolo di importanza strategica a livello mondiale;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a sviluppare le competenze tecniche e di programmazione dell'Agenzia spaziale italiana, fondamentali per il mantenimento delle capacità tecnologiche e della competitività dell'industria nazionale ad alto livello.

Art. 1

1.1

[SCALIA, VALDINOSI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «l'efficace» con la seguente: «il» e sostituire le parole: «il corretto funzionamento» con le seguenti: «favorire l'efficacia delle iniziative».

1.2

[FISSORE, ASTORRE](#)

Al comma 11 sostituire le parole: «il corretto» con le seguenti: «l'ottimale».

Art. 2

2.1

[FISSORE, GIACOBBE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 2, dopo le parole: «individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.».

2.2

[ASTORRE, FABBRI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 3, dopo le parole: «nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome», aggiungere le seguenti: «e dal Presidente dell'ASI».

2.3

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21.», nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del Comitato partecipano:

a) i presidenti, o i dirigenti generali equiparati da essi delegati:

- 1) del Centro italiano ricerche aerospaziali;
- 2) del Centro di geodesia spaziale dell'ASI;

- 3) del Centro Spaziale «Luigi Broglio»;
 - 4) del Centro ASI per la gestione e l'analisi dei dati scientifici (ASDC);
 - 5) del Centro di gestione e controllo del sistema italiano comunicazioni riservate e allarmi (SICRAL) dell'amministrazione della difesa;
 - 6) dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa);
 - 7) dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC Spa);
- b) i presidenti:
- 1) dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
 - 2) dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
 - 3) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).».

2.4

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», nel comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del Comitato partecipa il presidente dell'AS.I.».

2.5

[BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, lettera e), aggiungere, in fine: «e ne individua le risorse necessarie, compresi i programmi obbligatori dell'ESA;».

2.6

[FABBRI, SCALIA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «coordina i ruoli e», con le seguenti: «definisce gli indirizzi per».

2.7

[BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 4, lettera h) con il seguente:

«h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e individua e coordina gli investimenti pubblici del settore, prevedendo un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera (o curiosity-driven) il cui ammontare in percentuale sul totale degli investimenti di cui alla presente lettera, al netto della quota italiana di partecipazione nell'ESA, non può essere inferiore al 5 per cento, ed incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, 'e curando il mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 4, lettera l) dopo la parola: «aerospaziali» aggiungere le seguenti: « e nel rispetto del programma obbligatorio di cui alla lettera h);».

2.8

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, lettera h), dopo le parole: «perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando», inserire le seguenti: «lo sviluppo e».

2.9

[VALDINOSI, ASTORRE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «sovrintende agli» con le seguenti: «definisce gli».

2.10

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», al comma 4, sopprimere la lettera o).

2.11

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica

utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni».

2.12

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 4, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) promuove iniziative di legge per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese di settore sostenendone le competitività e la capacità di innovazione».

2.13

[BOCCHINO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si avvale, nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un organo consultivo indipendente, denominato Consiglio di Esperti per Politiche Aerospaziali (CEPA), composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro della difesa, con il Ministro delle comunicazioni, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti e previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, assicurando l'apporto di competenze diverse. Ai membri del CEPA sono riconosciuti i rimborsi per le spese di viaggio e per quelle sostenute in relazione ai partecipanti alla missione».

2.14

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 21.», al comma 5, dopo le parole: «di esperti del settore,», inserire le seguenti: «ivi compreso il settore industriale,».

Art. 3

3.1

[SCALIA, ASTORRE](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2

[SCALIA, ASTORRE](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso e-bis), sopprimere le parole: «su richiesta e».

3.3

[BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, le parole: "da sette componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza manageriale, di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica nel campo della ricerca e/o industria spaziale e aerospaziale con rilevante esperienza manageriale, designati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale";».

3.4

[ASTORRE, VALDINOSI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto,

oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I. di cui due designati dal presidente medesimo e nove dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Nove dei componenti sono individuati tra scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, mentre due dei componenti nominati dal Comitato sono scelti tra personalità significative del mondo industriale avendo cura di includere anche la piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e. possono essere confermati una sola volta."».

3.5

[BOCCHINO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «undici» con la seguente: «sette».

3.6

[GIROTTI](#), [CASTALDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"e non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo."».

3.7

[FABBRI](#), [GIACOBBE](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «entro il termine di 120 giorni dalla loro delibera».

3.0.1

[BOCCHINO](#)

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Comitato parlamentare per lo spazio)

1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space, di seguito denominato "Comitato parlamentare", composto da otto senatori e da otto deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi, in base anche a specifiche competenze e nel rispetto della rappresentanza di genere. I curriculum dei membri del Comitato parlamentare sono pubblicati sul sito internet del Senato.

2. il Comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, nel rispetto anche della rappresentanza di genere.

3. Il Comitato parlamentare si avvale, nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di esperti del settore, di gruppi di lavoro e di comitati di studio. In ogni caso l'attività di supporto del Comitato parlamentare è svolta a titolo gratuito e non comporta nessuna diari a o indennità.

4. il Comitato parlamentare:

a) esprime parere vincolante sul Piano aerospaziale nazionale predisposto dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e formula indicazioni relativamente ad eventuali criticità resesi evidenti;

b) effettua monitoraggi e controlli sulle attività svolte dalla delegazione italiana presso l'Agenzia spaziale europea (ESA) e sui ritorni industriali e scientifici che il nostro Paese ottiene in virtù proprio della sua partecipazione all'ESA;

c) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale, anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore

spaziale;

d) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dall'ASI e da altri organismi;

e) partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio (EISC); interviene altresì presso ogni altra sede istituzionale internazionale di carattere interparlamentare, quale in particolare l'Intergruppo SkySpace del Parlamento europeo;

f) chiede informazioni, dati e documenti sulle attività svolte dalle industrie italiane del settore ed esprime parere sull'andamento di tali attività;

g) convoca regolarmente in audizione il Governo, nei confronti del quale agisce in veste consultiva, esprimendo pareri, conclusioni e raccomandazioni su tutta la sua attività;

h) organizza annualmente una conferenza parlamentare per valutare lo stato del comparto, studiare le misure da mettere in atto e preparare il proprio rapporto sulle attività svolte e sullo stato del comparto medesimo.

5. Il Comitato parlamentare, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, verifica e riferisce anche su attività dell'ASI e delle industrie del settore aerospaziale volte alla diffusione delle tematiche spaziali in ambito didattico ed educativo.

Art. 3-ter.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste a carico in parti uguali, del bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ai membri del Comitato parlamentare non sono riconosciuti compensi o indennità, o comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.2

[CASTALDI, GIROTTO](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Comitato parlamentare per lo spazio)

1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato "Comitato", composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

3. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il Comitato:

a) esprime pareri sui disegni di legge che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale;

b) esprime pareri sul Documento di visione strategica per lo spazio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

c) riferisce alle Camere sulla relazione presentata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

d) formula osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale e aerospaziale;

e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dal Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, dall'ASI, e da altri organismi.

5. Il Comitato vigila:

- a) sulla programmazione dell'attività degli enti operanti nel settore spaziale e aerospaziale;
- b) sull'applicazione e l'operatività delle leggi in materia di politiche spaziali e aerospaziali.

6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sullo sviluppo e l'applicazione dei programmi spaziali e aerospaziali; sulla partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea; sulla definizione di accordi bilaterali e multilaterali e sugli investimenti pubblici nel settore spaziale e aerospaziale. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività».

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 130 (pom.) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)), lamenta la prassi, invalsa di recente, secondo cui il Governo sembra orientato a presentare prevalentemente all'altro ramo del Parlamento i provvedimenti di maggior rilievo, citando i decreti-legge di proroga termini e in materia di sistema bancario e investimenti. In considerazione dell'imminente presentazione alle Camere del disegno di legge di iniziativa governativa in materia di concorrenza e in presenza di ricorrenti voci secondo cui questo sarebbe presentato alla Camera dei deputati, sollecita il Presidente a segnalare alla Presidenza del Senato che la Commissione industria ha avviato l'esame di disegni di legge d'iniziativa parlamentare in materia, rilevando l'opportunità che sia il Senato a esaminare l'iniziativa del Governo in prima lettura.

Il presidente [MUCCHETTI](#) riferisce, al riguardo, di aver già informato la Presidenza del Senato che in Commissione è in corso l'esame di disegni di legge d'iniziativa parlamentare in materia di concorrenza. Osserva che il Governo si appresta a presentare alcuni rilevanti provvedimenti in materia di istruzione, di riforma della Rai e, appunto, in tema di concorrenza, operando una complessiva valutazione in merito alla presentazione all'una o all'altra Camera.

Quanto all'esame dei provvedimenti d'urgenza, ricorda comunque che il Senato ha, a sua volta, esaminato per primo il decreto-legge sull'Ilva e sullo sviluppo di Taranto, che la Camera dei deputati ha poi approvato senza potervi apportare alcuna modifica.

IN SEDE REFERENTE

(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(1389) DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il senatore **ASTORRE** (PD), relatore, ricorda che l'Italia è l'unico Paese europeo senza una disciplina legislativa in materia di attività subacquee e iperbariche - la materia è regolata da ordinanze delle varie capitanerie di porto - e che il testo adottato come base dell'esame è il risultato - maturo e condiviso - del lavoro svolto nella scorsa legislatura presso la Camera dei deputati. Ricorda inoltre il consenso espresso nel corso delle audizioni da parte delle varie associazioni del settore.

Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 320, assunto come testo base, al 14 aprile.

Il senatore **PETROCELLI** (M5S) concorda il relatore; tuttavia, poiché il provvedimento reca una disciplina riconducibile alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di professioni e di tutela e sicurezza del lavoro, e alla competenza residuale delle Regioni in materia di servizi ricreativo-turistici, ritiene opportuno acquisire il parere della 1ª Commissione permanente, prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente **MUCCHETTI** condivide l'esigenza manifestata dal senatore Petrocelli, ma invita a considerare che i quindici giorni previsti potrebbero essere sufficienti per acquisire il parere della 1ª Commissione permanente in tempo utile per la fase emendativa.

Propone, quindi, di fissare alle ore 12 di martedì 14 aprile, il termine per la presentazioni di eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 135 (pom.) del 14/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ([n. 146](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) informa che la senatrice Pelino ha avanzato la richiesta di riformulare lo schema di parere proposto dalla relatrice nella scorsa seduta, prevedendo come condizione, e non più come osservazione, l'esclusione dell'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all'albo.

Chiede poi a sua volta che la proposta di parere sia integrata con un'ulteriore osservazione con la quale si inviti il Governo a valutare l'opportunità di attribuire all'IVASS il potere di ordinare il differimento delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di riscatto al valore degli attivi posti a copertura delle riserve, nel caso di eccezionali condizioni dei mercati finanziari o dei titoli governativi. Si tratta di una misura volta a garantire uno iato temporale che consenta di superare eventuali situazioni di panico, dagli effetti potenzialmente molto gravi.

La senatrice [EABBRI](#) (PD), relatrice, alla luce di tali sollecitazioni, si riserva di presentare un nuovo schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

[\(320\) DI BIAGIO ed altri.](#) - *Disciplina delle attività subacquee e iperbariche*
[\(1389\) DE CRISTOFARO.](#) - *Disciplina delle attività subacquee e iperbariche*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 320, adottato dalla Commissione come testo base per l'esame dei disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione per le sedute convocate per la settimana corrente, a partire da quella di domani, è integrato con l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e connessi allegati (*Doc. LVII, n. 3*).

Comunica di avere acquisito la disponibilità del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi a intervenire in una seduta della Commissione, che sarà convocata per il 6 maggio prossimo, per riferire in merito alla politica energetica del Governo e su altri argomenti di rilievo che i senatori vorranno affrontare.

Propone infine che l'esame, in sede consultiva, della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc. LXXXVII-bis, n. 3*), per il quale la Commissione è

chiamata a rendere parere alla 14ª Commissione, come anche dell'atto Senato n. 1678, recante delega del recepimento di direttive su appalti e concessioni, per il quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla 8ª Commissione, sia avviato nelle sedute che saranno convocate per la settimana successiva.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente e prende atto delle comunicazioni rese.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) sollecita la risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-01468, a prima firma del senatore Girotto, in materia di Sistemi efficienti d'utenza (SEU).

Il PRESIDENTE si riserva di verificare la disponibilità di un rappresentante del Governo per la relativa risposta.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD), alla luce della presentazione da parte del Governo presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge annuale in materia di concorrenza (atto Camera n. 3012), invita il Presidente a valutare l'opportunità di coinvolgere la Commissione nell'eventuale attività conoscitiva che svolgeranno le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare tale possibilità.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [320](#)

Art. 1

1.1

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di servizi di carattere ricreativo» e sostituire le parole: «ai sensi e per gli effetti» con le seguenti: «nel rispetto».

Art. 2

2.1

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Polizia» inserire le seguenti: «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

2.2

[PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» inserire le seguenti: «degli enti di ricerca».

Art. 5

5.1

[GIROTTA](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'istituzione e al funzionamento dei registri si provvede nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del Registro sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

5.2

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nell'ambito europeo»

5.3

[PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle aree naturali protette rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati.»

Art. 6

6.1

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «La scadenza della validità del titolo di soggiorno comporta la cancellazione dal registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.»

6.2

[GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#), [CASTALDI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «diploma della scuola dell'obbligo» con le seguenti: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, lettera d), sostituire le parole: «diploma della scuola dell'obbligo» con le seguenti: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione».

6.3

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) aver conseguito il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o legalmente riconosciuti ovvero attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall' articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore;»

6.4

[PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «(di seguito SASN)» inserire le seguenti: «, che si avvale a tale fine della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979».

6.5

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Saranno comunque escluse le persone affette da patologie conclamate derivanti dall'uso di alcol e di sostanze stupefacenti, nonché le persone con patologie derivanti da obesità.»

6.6

[PETROCELLI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «oppure» inserire le seguenti: «per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o»

Art. 7

7.1

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole da: «a una commissione» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.»

Art. 8

8.1

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'istituzione e al funzionamento del registro, di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa, da determinarsi, sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

8.2

[PETROCELLI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e dell'Unione europea»

Art. 15

15.1

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

15.2

[CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionale di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino.»

15.3

[CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;»

15.4

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.»

15.5

[PETROCELLI](#), [GIROTTTO](#), [CASTALDI](#)

Al comma 7, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»

Art. 22

22.1

[GIROTTTO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «prerequisito» con le seguenti: «requisito utile»

Art. 26

26.1

[PETROCELLI](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Agenzie o Federazioni» con la parola:
«organizzazioni».*

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 213 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016
213ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

La Commissione avvierà l'esame dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà n. COM (2016) 53 definitivo, recante "proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE", sul quale la Commissione potrà esprimere un parere di sussidiarietà entro il 31 marzo.

Riprenderà inoltre l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 320 e connessi, in materia di attività subacquee e iperbariche, come sollecitato dal senatore Di Biagio.

Interviene al riguardo il senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) per segnalare l'esigenza di definire norme efficienti ed efficaci a tutela dei lavoratori nel settore delle attività subacquee e iperbariche, tanto più urgenti alla luce dei numerosi recenti incidenti; ricorda in particolare quello che ha provocato la morte del sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, e annuncia che presenterà un'interrogazione in merito, invitando i componenti della Commissione a sottoscriverla.

Il [PRESIDENTE](#) informa infine che, come convenuto, prenderà contatti con la Presidenza della Commissione lavori pubblici per organizzare l'audizione informale dell'Amministratore delegato e direttore generale di ENEL, ingegnere Francesco Starace, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645 (nuovi assetti societari di Telecom Italia SpA), il giorno 16 marzo, in orario antimeridiano.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(2085\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente [MUCCHETTI](#) informa che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 46.4, 46.22 e 47.0.9, pubblicate in allegato, e che il senatore Dalla Zuanna ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2085/24/10 e all'emendamento 48.24.

Comunica inoltre che, con riferimento agli emendamenti agli articoli da 40 a 46 sono inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 40.0.23, 41.0.2 e 43.4.

Informa quindi che il parere della Commissione bilancio, in merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 46, è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 40.0.1, 40.0.5, 40.0.6, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.13, 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20, 43.0.21, 46.4, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25 (che tuttavia era stato già ritirato in quanto duplicato del 46.24), 46.0.1, 47.0.7, 47.0.10, 47.0.11 e 47.0.9, che sono pertanto inammissibili. Il parere non ostativo sull'emendamento 41.1, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria; il parere è di nulla osta sugli emendamenti 40.0.3, 40.0.4, con l'osservazione "che l'onere ascrivito alla norma appare sovrastimato, così come la corrispondente copertura finanziaria". Sugli emendamenti 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che gli oneri derivanti dalla disposizione siano interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte. Sull'emendamento 45.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: "6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera a), sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi". Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 46; rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, sui restanti emendamenti relativi all'articolo 47, su quelli riferiti agli articoli da 48 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la presentazione di un testo 2 per l'emendamento a sua firma 50.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione degli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3, sulla quale il parere dei relatori sarebbe favorevole; invita a ritirare gli identici emendamenti 40.4, 40.5 e 40.6, nonché l'emendamento 40.8, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario; invita inoltre a ritirare gli emendamenti 40.7 e 40.9, i cui contenuti sarebbero assorbiti, a suo giudizio, dall'eventuale approvazione degli emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3, ove riformulati nel senso prima richiamato.

Il presidente [MUCCHETTI](#) rileva come nella riformulazione proposta dai relatori non sia previsto alcun potere sanzionatorio in capo all'IVASS, come invece proposto dal suo emendamento 40.9. Invita inoltre a considerare l'opportunità di comprendere nell'ambito di applicazione la CONSOB, in relazione alle sue competenze.

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*) concorda con l'intervento che l'ha preceduta, sottolineando come nel disegno di legge europea 2015, sia prevista un'apposita integrazione alla legislazione vigente per ovviare ai rilievi di mancata individuazione tassativa di fattispecie assistite dalle necessarie sanzioni, origine di una procedura d'infrazione.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*), d'intesa con l'altro relatore, senatore Tomaselli, dichiara che i relatori si riservano di presentare un emendamento che consideri anche i rilievi ora evidenziati: propone pertanto di accantonare a tal fine gli emendamenti da 40.1 a 40.9. Quanto agli emendamenti aggiuntivi a firma del presidente Mucchetti 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2) e 40.0.4, nel riservarsi di individuare la soluzione più appropriata, ne propone l'accantonamento. Propone altresì di accantonare l'emendamento 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), gli identici 40.0.12, 40.0.13 e 40.0.14, nonché gli identici 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi.

La senatrice [FABBRI](#) (*PD*) e il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) preannunciano la presentazione di una riformulazione dei rispettivi emendamenti 40.0.5 e 40.0.6.

Il presidente [MUCCHETTI](#) chiede chiarimenti sugli emendamenti 40.0.7 (testo 2) e successivi, in materia di conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare.

Risponde il senatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*); segue un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice [FABBRI](#) (*PD*) e i relatori [TOMASELLI](#) (*PD*) e [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*).

La senatrice [FUCKSIA](#) (*Misto*) chiede le ragioni del parere contrario espresso dai relatori sull'emendamento 40.0.24.

Rispondono i relatori [TOMASELLI](#) (*PD*) e [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*), assicurando che

l'esigenza di garantire una maggiore chiarezza sui rischi che i risparmiatori e i consumatori assumono al momento dell'acquisto di titoli sarà oggetto di una apposita proposta dei relatori.

Il sottosegretario GENTILE concorda con i pareri e le proposte dei relatori, soffermandosi in particolare sull'opportunità di una riformulazione degli identici emendamenti 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che sono accantonati gli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3, gli identici 40.4, 40.5 e 40.6, nonché gli emendamenti 40.7, 40.8 e 40.9; restano altresì accantonati gli emendamenti 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2), 40.0.4, 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), gli identici 40.0.12, 40.0.13 e 40.0.14, nonché gli identici 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17.

Pone quindi in votazione l'emendamento 40.0.18 che viene respinto. Anche l'emendamento 40.0.19, posto ai voti, è respinto.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che l'emendamento 40.0.20 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione.

Con successive distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 40.0.21, 40.0.22, 40.0.24, 40.0.25 e 40.0.26.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 41.11 e 41.13; propone di accantonare gli identici emendamenti 41.21 e 41.22; invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, i restanti emendamenti all'articolo 41.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice [GAMBARO](#) (*AL-A*) riformula l'emendamento 41.1, in aderenza alla condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [MUCCHETTI](#) avverte che l'emendamento ora riformulato, 41.1 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 41.2, 41.3, 41.20, 41.30, 41.31, 41.32, 41.33, 41.34, 41.35, 41.36 e 41.37.

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 41.10.

Il senatore [ASTORRE](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 41.12, 41.14, 41.24 e 41.29.

La senatrice [GAMBARO](#) (*AL-A*) ritira gli emendamenti 41.0.3 e 41.0.4.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9.

L'emendamento 41.11, posto ai voti, è approvato. Anche l'emendamento 41.13, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CASTALDI](#) (M5S) a nome del suo Gruppo, è posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 41.15, 41.16, 41.17, 41.18 e 41.19.

Gli identici emendamenti 41.21 e 41.22 sono accantonati.

Su richiesta del senatore [ASTORRE](#) (PD) anche l'emendamento 41.23 è accantonato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 41.25 e 41.26, gli identici 41.27 e 41.28, nonché gli emendamenti 41.38, 41.39 e 41.40.

Su richiesta della senatrice [FABBRI](#) (PD) l'emendamento 41.0.1 è accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sugli emendamenti 42.1 e 42.2; propone invece di accantonare gli emendamenti da 42.3 a 42.12, preannunciando la formulazione di una proposta dei relatori; anche per i successivi emendamenti da 42.13 (testo 2) a 42.16 si propone l'accantonamento ai fini della formulazione di una proposta dei relatori. Esprime un parere favorevole sugli identici emendamenti 42.17 e 42.18, la cui approvazione comporterebbe la preclusione dei successivi emendamenti da 42.19 (testo 2) a 42.27. Propone di accantonare l'emendamento 42.28, invita a ritirare l'emendamento 42.0.1, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 42.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 42.1 e 42.2.

Sono quindi accantonati gli identici emendamenti 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 42.10 e 42.11, nonché l'emendamento 42.12; sono altresì accantonati gli emendamenti 42.13 (testo 2), 42.14, 42.15 e 42.16.

Il relatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)) interviene per chiarire come l'accantonamento degli emendamenti in questione sia volto a offrire una soluzione di sintesi fra le varie opzioni in campo in merito all'individuazione dei criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, integrando quello riferito soltanto all'elemento demografico con altri parametri, riferiti per esempio al numero di atti, e ai fini della definizione dell'ambito territoriale in cui il notaio può svolgere le sue funzioni.

Ha quindi la parola il relatore [TOMASELLI](#) (PD) il quale, confermando quanto ora ricordato dall'altro relatore segnala che l'individuazione delle sedi notarili avendo a riferimento il solo criterio demografico - che nel corso della prima lettura è stato opportunamente abbassato - può comportare criticità, derivanti dalle profonde differenze presenti nelle varie zone del Paese; per ovviare a tali criticità, molti tra gli emendamenti accantonati integrano il criterio riferito alla popolazione con altri parametri, offrendo soluzioni differenti, sulle quali occorre quindi una valutazione unitaria.

Un'ulteriore proposta dei relatori sarà volta a definire l'ambito territoriale in cui il notaio può svolgere le sue funzioni, per il quale occorre valutare le varie opzioni avanzate, sia in termini di estensione al territorio regionale o nazionale, sia in termini di possibilità e limiti nello stabilire sedi secondarie.

Dopo un breve intervento del senatore [CASTALDI](#) (M5S), cui risponde il relatore [TOMASELLI](#) (PD), interviene nuovamente il relatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)) il quale, riprendendo quanto già osservato dall'altro relatore, ribadisce come una prima questione riguardi i criteri per la determinazione del numero e della distribuzione dei notai sul territorio nazionale, mentre una seconda questione a quella strettamente connessa, riguardi la perimetrazione del territorio in cui il notaio può esercitare le sue funzioni e la possibilità di avere sedi secondarie.

Gli emendamenti 42.17 e 42.18, sostanzialmente identici, sono posti in votazione e approvati; restano pertanto preclusi i successivi emendamenti 42.19 (testo 2) e gli identici 42.20, 42.21, 42.22, 42.23, 42.24, 42.25, 42.26 e 42.27.

L'emendamento 42.28 è accantonato.

La senatrice [FISSORE](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 42.29 e lo ritira.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 42.30, 42.31, 42.32 e 42.33.

Su richiesta del senatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) l'emendamento 42.0.1 è accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Su proposta del relatore [Luigi MARINO](#) (AP (NCD-UDC)) e con il parere favorevole del GOVERNO, tutti gli emendamenti all'articolo 43, compresi gli aggiuntivi, sono accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2085](#)

41.1 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [GAMBARO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 41. ? 1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere

da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;
- b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
- c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società ira avvocati", eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;
- d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
- e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
- f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
- g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
- h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
- i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
- l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

46.4 (testo 2)

[LANZILLOTTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge e, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda.»

46.22 (testo 2)

[LANZILLOTTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi.»

47.0.9 (testo 2)

[ORELLANA, BATTISTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi
presso i decisori pubblici)

1. Il presente articolo ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza; partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, nonché assicurare le stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici a tutti i rappresentanti di interessi particolari.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "attività di rappresentanza degli interessi": ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;

b) "rappresentante di interessi": chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a);

c) "decisore pubblico": i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

3. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Comitato», composto di cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno il presidente. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni e provvede agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di seguito definito «Registro», senza oneri aggiuntive per le risorse pubbliche e con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente. I soggetti- che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi al Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui al successivo comma 7. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti *internet* della pubblica amministrazione. Il Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

5. Nel Registro sono indicati: i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di

interessi; i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; l'interesse specifico rappresentato; le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

6. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi deve rispettare i seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.

7. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta, i quali dovranno essere pubblicati sul sito *internet* del Comitato, nell'ambito della sezione dedicata al Registro, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene:

- a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;
- b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;
- c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività;
- d) i risultati ottenuti e quelli attesi.

Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione inviata. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato trasmette al Parlamento un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, che è contestualmente pubblicato sul sito *internet* del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

9. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:

a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;

b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009.

10. Entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via *internet* dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di

informazione:

- a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;
- b) le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso;
- c) i tempi presumibili per l'avvio dell'*iter* approvativo;
- d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio delle disposizioni di cui al presente comma.

11. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l'appartenenza ad associazioni o movimenti, nonché, con cadenza mensile, l'elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* dedicato.

12. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi. Il decisore pubblico è altresì tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* dedicato.

13. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

- a) i decisori pubblici;
- b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.

15. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

17. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui al comma 7, il mancato deposito della relazione di cui al comma 8, sono puniti con la censura, oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di cui al comma 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto,

entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al presente articolo, per l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 500.000 euro, a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente al Capo VIII, dopo le parole: «Servizi professionali», inserire le seguenti: «e rappresentanza di interessi particolari».

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 283 (pom.) dell'08/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016
283ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto di svolgere l'audizione informale dei vertici della Sogin SpA, sulla situazione dell'azienda sotto il profilo industriale e operativo, che potrebbe tenersi nella giornata di mercoledì 16 novembre prossimo, nonché l'audizione informale di rappresentanti di Confindustria, possibilmente dello stesso presidente Vincenzo Boccia.

Avverte inoltre che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1367 in materia di sport invernali, assegnato in sede referente alle Commissioni 7ª e 10ª riunite; a tal fine si è convenuto di prendere gli opportuni contatti con la Presidenza della 7ª Commissione per verificare la disponibilità di quella Commissione ad avviare l'esame e per individuare una possibile data a tale scopo.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte, infine, che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 350 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea", al fine di formulare eventuali rilievi alla Commissione giustizia.

La Commissione prende atto.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) sollecita la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 320 e n. 1389, riguardanti la disciplina delle attività subacquee e iperbariche, e chiede che la Presidenza della Commissione si attivi presso le competenti Commissioni per sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori sul disegno di legge n. 320, adottato come testo base, e sui relativi emendamenti.

Anche la senatrice [PELINO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede che la Presidenza della Commissione si attivi presso le competenti Commissioni per sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori sui disegni di legge nn. 237 (mercato dell'oro), 683 (materiali gemmologici) e 987 (metalli preziosi) e sui relativi emendamenti.

Il presidente [MUCCHETTI](#) assicura che rappresenterà presso le competenti Commissioni le esigenze manifestate.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale ([n. 352](#))

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore [SCALIA](#) (*PD*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, recante il programma di utilizzo, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Ricorda, infatti, che l'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Per l'anno 2016 l'entità delle risorse riconducibili alle citate finalità è stabilita in circa 106.000 euro, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitolo 2234), da utilizzare, trattandosi di spesa corrente, entro l'anno di competenza.

Secondo quanto riferito nella relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico enunciate dal Ministro nell'Atto di indirizzo del 3 luglio 2015, che individua, tra le priorità per il triennio 2016-2018, l'esigenza di porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea e di sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione e digitalizzazione.

Le risorse in questione verranno dunque orientate ad una serie di attività come la *Italian skill strategy*, iniziativa promossa dall'OCSE, che coinvolge il Ministero dello sviluppo economico e altri quattro Ministeri, con un impegno per il 2016 pari a 13.200 euro per ognuno di essi.

Inoltre, si proseguirà anche nel 2016 con l'attività di supporto e di assistenza tecnica al settore chimico, con particolare riferimento al Regolamento europeo REACH sulla sicurezza delle sostanze chimiche. Per l'attività in questione è stato previsto di affidare, in assenza, presso il Ministero, di personale in servizio con adeguate caratteristiche professionali, un incarico individuale di natura occasionale a un esperto per una spesa massima onnicomprensiva (eventuali missioni escluse) di 44.000 euro.

Quanto poi alle attività di gestione e diffusione del Piano industria 4.0, il Ministero ha valutato la necessità di acquisire servizi specialistici e ha avviato la relativa procedura a affidamento diretto, previa indagine di mercato, prevedendo una spesa massima pari a 39.000 euro.

Lo schema di decreto in oggetto presenta anche una rendicontazione per l'anno finanziario 2015, riportando impegni complessivi per circa 47.000 euro (a fronte di uno stanziamento di circa 59.000), che sono stati destinati al supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico, con riferimento alle sostanze pericolose previste dal Regolamento europeo REACH (circa 25.000 euro), e allo studio in materia di politiche industriali per il settore delle imprese culturali e creative (22.000 euro).

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2272\)](#) *Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

[\(1498\)](#) *GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore, manifesta soddisfazione per la ripresa della discussione dei provvedimenti in titolo - da lui e da altri colleghi più volte sollecitata -, che si pongono l'obiettivo di armonizzare una normativa del settore, a suo giudizio, frammentata e carente.

Fa poi il punto sullo stato dell'*iter* legislativo, ricordando che non sono stati ancora espressi i richiesti pareri obbligatori e che sono invece pervenute, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, le Osservazioni formulate dalla Commissione europea, contenenti rilievi critici.

Riterrebbe dunque opportuno avere una indicazione da parte del Governo su quali siano gli intendimenti in merito; in tal senso sollecita un confronto a breve con un suo rappresentante, anche al fine di garantire l'efficacia dei lavori della Commissione.

Infine, auspica che, nell'attesa dei pareri sopra citati e del confronto con il Governo, la Commissione possa avviare già dalla prossima seduta l'illustrazione delle proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 352

La 10ª Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «programma di utilizzo per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

che il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2017, sia presentato alle Commissioni parlamentari competenti entro il primo trimestre dell'anno;
che, a partire dal prossimo schema di decreto, venga comunicata alle Commissioni parlamentari competenti non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca;
che venga fornito alle Commissioni parlamentari competenti l'elenco dei soggetti destinatari dei contributi.

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 336 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
336ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

[\(320\) DI BIAGIO ed altri.](#) - *Disciplina delle attività subacquee e iperbariche*
[\(1389\) DE CRISTOFARO.](#) - *Disciplina delle attività subacquee e iperbariche*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 aprile 2015.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) presenta e illustra un nuovo testo per il disegno di legge n. 320, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al nuovo testo NT1, alle ore 12 di mercoledì 14 giugno.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [320](#)

NT1

IL RELATORE

Capo I

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze amministrative delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:
 - a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;
 - b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.
2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di ricerca scientifica, ambientale e archeologica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1º agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge.

Capo II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 3.

(Definizioni)

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.

(Qualifiche professionali ed ambiti operativi)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito *iter* formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi. Si intende operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito *iter* formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
 - a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
 - b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
 - c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito *iter* formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

Art. 5.

(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 assume la denominazione di registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.
3. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

Art. 6

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) la maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo

di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;

c) titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;

e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorinolaringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN o da centri e servizi di medicina iperbarica delle aziende ASL, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello *II D DMAC/EDTC med*, purché eserciti in regime di convenzione o accreditamento con il SSN, di seguito denominato «medico subacqueo».

g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

Art. 7.

(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari)

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.

2. Ciascun operatore deve essere sottoposto, a totale carico suo o dell'impresa di lavoro subacqueo, a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) da parte dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico subacqueo in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Art. 8

(Libretto personale operatori subacquei e iperbarici)

1. Ciascun operatore subacqueo ed iperbarico deve dotarsi di un libretto personale di seguito definito con l'acronimo LP. L'onere del rilascio e della tenuta del LP è esclusivamente a carico dell'operatore subacqueo ed iperbarico o dell'impresa di lavoro subacqueo.

Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:

a) la qualifica professionale;

b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;

- c) l'idoneità medica con l'indicazione dei contatti del medico certificatore;
 - d) l'ambito di qualifica professionale basso fondale, alto fondale o saturazione è consentito inserire denominazioni di specializzazioni eventualmente possedute o acquisite nel corso degli anni tramite corsi professionali, aggiornamenti professionali, *stage* professionalizzanti, apprendistato presso aziende ed imprese, sostenuti in Italia ed all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato ove sono conseguiti;
 - e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
 - f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
 - g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
 - h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
 - i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
 - l) gli eventuali infortuni.
2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.
 3. L'operatore è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo, in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.
 4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.
 5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte dei medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN, o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dai medici del Ministero della salute in servizio presso gli uffici USMAF-SASN, o da ufficiale medico appartenente alle forze armate che abbia conseguito l'abilitazione e/o specializzazione alla medicina subacquea o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.
 6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

Art.9

(Obblighi e sanzioni)

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare

vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.

6. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

8. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 7 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

9. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

10. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 10.

(Norme di sicurezza)

1. Le imprese subacquee ed iperbariche per poter operare necessitano dei seguenti requisiti:

a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.

b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme comunitarie;

c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;

2. Le procedure operative, sia per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, sia per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature subacquee ed iperbariche e mezzi nautici di supporto sono svolte, secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Art. 11

(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali)

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività subacquee ed iperbariche diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

Art. 12.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:

a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;

- b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali
 - c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
 - d) la formazione e qualificazione professionale;
 - e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;
 - f) la medicina subacquea ed iperbarica;
 - g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.
2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più qualificate ed accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
- a) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
 - b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - c) un rappresentante del Ministero della salute;
 - d) un rappresentante dell'INAIL;
 - d) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
 - e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
 - f) il rappresentante medico per l'Italia nell'*European Diving technology Committee* (EDTC).
5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.
6. All'istituzione e al funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13.

(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi)

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall' INAIL, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.

CAPO III

ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 14.

(Definizioni)

1. Per immersione subacquea ricreativa si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione

di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando le limitazioni, le procedure e gli *standard* operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate da CONI, e quelle indirizzate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 del presente articolo nonché al comma 2 lettera e) dell'articolo 15 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

- a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;
- b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, certificate ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2), in corso di validità. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di *standard* ad esse allineati, devono comunque conseguire le certificazioni ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2) entro due anni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Art. 15

(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:

- a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
- c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica esclusivamente da un'organizzazione didattica certificata ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2), come specificato nel precedente articolo 14, comma 6;
- f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative

stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;

h) certificato medico annuale di idoneità in armonia con quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche, nel rispetto di quanto disposto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2012, n. 189.

3. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 2, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come requisito utile, laddove richiesto per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

Art. 16.

(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso la CCIAA;
- b) partita IVA;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 15.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2.

Art. 17

(Organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;
- b) codice fiscale;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

Art. 18.

(Uso delle denominazioni)

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno i requisiti di cui agli articoli 16 e 17.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

Art. 19

(Norme di Sicurezza)

1. I requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa sono stabiliti dalle regole di buona tecnica ISO 24801 (1-2-3)/UNI EN 14153 (1-2-3), relativamente all'addestramento dei subacquei, e UNI 24802 (1-2)/UNI EN 14413 (1-2), relativamente alla formazione degli istruttori, mentre i servizi per le immersioni guidate, organizzate e la fornitura dell'attrezzatura, nelle immersioni garantite dai centri di immersione, sono stabiliti secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma ISO 24803/UNI EN 14467.
2. I soggetti di cui agli articoli 15 e 16 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

Art. 20.

(Sanzioni relative alle autorizzazioni)

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
3. In caso di recidiva del reato le autorità dispongono il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.
4. Per quanto attiene all'esercizio della professione di Istruttore e guida, le organizzazioni didattiche, gli istruttori o le guide subacquee che non operano in ottemperanza rispettivamente al comma 6 dell'articolo 14 e al comma 2 dell'articolo 15 decadono da tali titoli e sono sospesi dal praticare l'attività per un anno, se recidivi le autorità disporranno la sospensione per 10 anni.

1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 339 (pom.) del 14/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 14 GIUGNO 2017
339ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
[PELINO](#)

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(320\) DI BIAGIO ed altri.](#) - *Disciplina delle attività subacquee e iperbariche*
[\(1389\) DE CRISTOFARO.](#) - *Disciplina delle attività subacquee e iperbariche*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 maggio.

La vice presidente [PELINO](#) avverte che sono stati presentati 17 emendamenti riferiti al nuovo testo adottato dalla Commissione per il disegno di legge n. 320, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO

DI LEGGE N.

N. [320](#)

Art. 1

1.1

[GIROTTO](#), [CASTALDI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di servizi di carattere ricreativo» e sostituire le parole: «ai sensi e per gli effetti» con le seguenti: «nel rispetto»

Art. 2

2.1

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Polizia» inserire le seguenti: «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»

2.2

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «degli istituti di ricerca scientifica» con le seguenti: «degli istituti e degli enti di ricerca scientifica».

Art. 5

5.1

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nell'ambito europeo»

5.2

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun compartimento marittimo comunica agli enti gestori delle aree naturali protette rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nominativi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati.»

Art. 6

6.1

[CONSIGLIO](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « La scadenza della validità del titolo di soggiorno comporta la cancellazione dal registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali».

6.2

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) aver conseguito il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o legalmente riconosciuti ovvero attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore; »

6.3

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «USMAF-SASN» inserire le seguenti: «, che si avvale a tale fine della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, ».

6.4

[CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Saranno comunque escluse le persone affette da patologie conclamate derivanti dall'uso di alcol e di sostanze stupefacenti, nonché le persone con patologie derivanti da obesità.»

6.5

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «oppure» inserire le seguenti: «per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o»

Art. 7

7.1

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ciascun operatore deve essere altresì sottoposto a visita medica annualmente. Dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine dell'ambiente iperbarico.»

7.2

[CASTALDI, GIROTTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al presente articolo e delle visite di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è ammesso ricorso, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, alla commissione di cui all'articolo 205, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.»

Art. 12

12.1

[CASTALDI, GIROTTI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualificazione professionale di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della tutela dell'ecosistema marino.»

12.2

[CASTALDI, GIROTTI](#)

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis)un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;»

12.3

[GIROTTI, CASTALDI](#)

Al comma 7, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «una sola volta».

Art. 14

14.1

[BUCCARELLA](#)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali attività, se effettuate con autospiratore, devono essere svolte da persone in possesso di un brevetto subacqueo di primo livello i cui standard operativi includano la comprensione dei principali rischi dell'attività.»

Art. 20

20.1

[GRANAIOLO](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 353 (ant.) del 27/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2017
353ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà ([n. 430](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PEZZOPANE](#) (PD), anche alla luce delle segnalazioni ricevute, presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, dei senatori [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) e [CASTALDI](#) (M5S), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(1389) DE CRISTOFARO. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 giugno.

Il presidente **MUCCHETTI** comunica che il senatore Buccarella ha ritirato l'emendamento 14.1 al nuovo testo base adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **MUCCHETTI** propone di convocare un'ulteriore seduta alle ore 10, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per riprendere l'esame del disegno di legge 2085-B.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, come stabilito poc'anzi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione alle ore 10 di oggi, giovedì 27 luglio, con l'ordine del giorno già diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,30.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
430**

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, si esprime, per le parti di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di accentuare il ruolo e garantire effettività alle verifiche funzionali sulle reali condizioni dei sistemi sociali locali, sui livelli di disponibilità dei diversificati servizi - con particolare riferimento alla formazione e all'accompagnamento al lavoro - e sugli obiettivi, nonché a valutare l'esigenza di introdurre nell'ordinamento forme di premialità a favore delle Regioni che dimostrino di aver positivamente gestito percorsi così complessi o di aver proposto concreti progetti di adeguamento culturale e funzionale delle strutture dei servizi sociali territoriali.

1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 356 (pom.) del 12/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017
356ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MUCCHETTI](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. Avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2886 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017", nonché del disegno di legge n. 2681 recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", entrambi già approvati dalla Camera dei deputati, per l'espressione del parere, rispettivamente, alla 14ª e alla 2ª Commissione.

Il senatore Girotto, in quella sede, ha auspicato la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2526 in materia di concorrenza nell'economia digitale, assegnato in sede referente alle Commissioni finanze e industria.

Comunica inoltre che il senatore Di Biagio ha sollecitato la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 320 (disciplina delle attività subacquee e iperbariche), nonché del disegno di legge n. 2272 (commercio equo e solidale).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (n. 433)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) informa la Commissione che, in relazione all'esame del provvedimento in titolo, la Presidenza aveva già acquisito informalmente, prima della pausa estiva, la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche oltre il termine, fissato all'11 settembre. Segnala che la tempistica del parere è stata determinata dall'assegnazione dell'atto, avvenuta in data 2 agosto 2017.

Prende atto la Commissione.

La relatrice [FABBRI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, attuativo di un'apposita delega conferita dalla legge di delegazione europea 2014, che riordina l'apparato sanzionatorio nel settore tessile e introduce sanzioni amministrative nel settore delle calzature.

In premessa ricorda che la legge ha delegato il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare "disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative".

Richiama poi la relazione illustrativa, che chiarisce, in merito ai principi della delega (articolo 32 della legge n. 234 del 2012) che, trattandosi di violazioni connesse a obblighi informativi, nel provvedimento sono state previste solo sanzioni di natura amministrativa, essendo le fattispecie penali ricorrenti in materia già disciplinate dagli articoli 515 e 517 del codice penale. La stessa relazione chiarisce inoltre che, nella determinazione dell'entità della sanzione si è tenuto conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

Fa quindi presente che il Regolamento (UE) n. 1007/2011 ha operato un riordino della normativa comunitaria previgente relativa alle denominazioni delle fibre e all'etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili in un unico strumento giuridico. In tal modo si è realizzata la cosiddetta semplificazione legislativa, consentendo agli Stati membri un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione europea ed evitando loro di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale, con conseguente riduzione dell'onere amministrativo gravante sulle autorità nazionali. Tale semplificazione ha influito esclusivamente sulle disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli per la vigilanza del mercato e relative sanzioni, che dunque devono essere adattate al nuovo assetto dato dal regolamento. Con il

presente decreto si è quindi proceduto anche al riordino dell'apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori,

Infine ricorda che il settore delle calzature è attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e successive modifiche, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE che, per sua natura, non ha potuto prevedere le sanzioni per la violazione delle fattispecie ivi contenute ma unicamente l'emanazione dei provvedimenti di conformazione dell'etichetta.

Passa quindi all'esame del provvedimento, che si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 indica l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento e l'articolo 2 reca le definizioni da adottare al fine di garantire uniformità nel linguaggio opportunamente adeguato alle disposizioni comunitarie.

L'articolo 3 e l'articolo 4 riportano, rispettivamente, le diverse sanzioni per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE concernenti le principali componenti delle calzature e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 concernenti le denominazioni delle fibre tessili, nonché l'etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

L'articolo 5 individua gli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del decreto: questi sono le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti (che sono anche deputate all'irrogazione delle sanzioni), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Il successivo articolo 6 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza delle attività di controllo della conformità dei materiali di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE e del regolamento (UE) n. 1007/2011; il Ministero le esercita avvalendosi delle Camere di commercio ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della Guardia di finanza

Dispone inoltre che gli organi di controllo sopra citati forniscano al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni per consentire allo stesso l'attività di monitoraggio delle attività di controllo, anche nei confronti della Commissione europea.

L'articolo 7 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative vengano versate su un apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 8, che dispone il rinvio, per quanto non previsto dal decreto in esame, alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative.

Infine, l'articolo 9 reca la clausola generale di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 stabilisce le abrogazioni delle attuali disposizioni normative di settore che si rendono necessarie per dare attuazione alle nuove disposizioni sanzionatorie e conferire maggiore organicità al complesso sistema sanzionatorio.

Conclude riservandosi di formulare al più presto - considerati i tempi dell'esame richiamati dal Presidente - una proposta di parere anche alla luce del dibattito.

Si apre il dibattito.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD), dopo aver sottolineato la rilevanza del provvedimento, che interviene a tutela di due settori strategici della economia italiana, evidenzia l'opportunità di conoscere i dati sulle sanzioni irrogate negli anni passati.

La relatrice [FABBRI](#) (PD) concorda sull'opportunità di acquisire tali elementi informativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2831\)](#) ***Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi richieste di intervento in sede di illustrazione degli emendamenti, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 320
XVII Legislatura

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 95 \(pom.\)](#)

8 aprile 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo con
condizioni con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 9 \(pom.\)](#)

4 dicembre 2013

Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 636 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2016

Esito: **Esame e rinvio**
Discusso
congiuntamente:
[S. 1389](#)

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**
Richiesta relazione
tecnica

Commissione parlamentare questioni regionali

14 aprile 2015

(ant.)

Esito: Favorevole
con condizioni

Parere destinato
alla Commissione
**10^a (Industria,
commercio,
turismo)**

14 giugno 2017

(pom.)

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni su
nuovo testo

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 APRILE 2015
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1719) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ([n. 149](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

[\(Doc. XXII, n. 17\)](#) **MANCONI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince**

[\(Doc. XXII, n. 14\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

[\(Doc. XXII, n. 18\)](#) **Sara PAGLINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince**

(Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

[\(320\)](#) **DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche**

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostantivo con condizioni e osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare il disegno di legge

in titolo, rileva, in primo luogo, che esso ha ad oggetto le materie "professioni", "tutela e sicurezza del lavoro" e "tutela della salute", riconducibili alla competenza concorrente. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con alcune condizioni. In riferimento all'articolo 2, comma 2, reputa necessario che sia prevista - in luogo del parere - l'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. All'articolo 11, comma 7, ritiene altresì necessario che sia previsto il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Quanto all'articolo 15, al comma 1, occorre a suo avviso sopprimere la lettera *d*), in quanto la materia della formazione e della qualificazione professionale, rientrando nella competenza generale residuale delle Regioni, non può essere oggetto di intervento normativo da parte dello Stato. Al comma 4, appare necessario garantire una più adeguata rappresentanza delle Regioni nella composizione del Comitato tecnico-scientifico ivi previsto. In fine, al comma 8, occorre prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decreto ministeriale ivi richiamato. Segnala, infine, che la disciplina oggetto del Capo III presenta profili parzialmente riferibili alla materia "attività ricreative", riconducibile alla competenza generale residuale delle Regioni. Ritiene pertanto opportuno invitare la Commissione di merito a limitare l'intervento normativo statale alle sole disposizioni in cui siano prevalenti gli aspetti concernenti la tutela della salute e la disciplina della professione.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sul subemendamento 23.0.1 (testo 3) propone di esprimere un parere contrario, in quanto le disposizioni, nel prevedere - seppure come facoltà - l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano norme di eccessivo dettaglio, sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta, in tal modo incidendo sull'autonomia normativa riconosciuta agli enti locali in materia;

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 9 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013
9ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1143) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010:*
parere favorevole;

alla 5ª Commissione:

[\(1174\)](#) **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10a Commissione:

[\(320\)](#) **DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche**: parere favorevole;

alla 13a Commissione:

[\(119\)](#) **D'ALI. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

[\(1004\)](#) **DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**: rimessione alla sede plenaria.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 636 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
636ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime ([n. 321](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il relatore **SANTINI** (PD), sulla scorta del dibattito svoltosi nella precedente seduta, propone l'approvazione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato, integrato, rispetto alla precedente bozza, con l'invito al Governo a condurre un'azione di monitoraggio degli effetti concreti del decreto in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ([n. 327](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il senatore [LAI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, occorre acquisire dal Governo conferma della compatibilità con i risparmi preconizzati dal provvedimento delle ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio e al ministero dello sviluppo economico, con particolare riguardo alle lettere *b*) e *h*) riguardanti modifiche agli articoli 2 e 8 della legge n. 580 del 1993. Occorre altresì valutare gli effetti di carattere finanziario derivanti dall'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della medesima legge (lettera *r*), punto 8) che concedeva alle camere di commercio la facoltà di incrementare, attraverso l'aumento dei contributi camerali, le entrate proprie. In relazione poi alla lettera *s*) occorre acquisire chiarimenti circa la natura dei risparmi che deriverebbero dal punto 3 (che modifica l'articolo 20 della legge n. 580) rispetto alla legislazione vigente. La norma contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo novellato, infatti, non rende evidente il meccanismo dei risparmi che si determinerebbero. Occorre altresì acquisire dal Governo conferma circa l'invarianza degli oneri dei processi di mobilità previsti dall'articolo 3, comma 6, su cui la relazione tecnica non fornisce assicurazioni sufficienti. In relazione all'articolo 4, comma 1, fa infine presente che le riduzioni dei diritti camerali che rappresentano un onere certo vengono coperti con risparmi di spesa di natura non altrettanto certa e comunque da verificare. Tale osservazione vale anche per l'articolo 6 contenente la clausola di invarianza finanziaria per il quale richiama espressamente le osservazioni del Servizio del bilancio, contenute nella nota n. 147, sulla difficoltà di una valutazione sull'equivalenza finanziaria tra le minori entrate derivanti dal dimezzamento del diritto annuale alle camere di commercio e le minori spese. Fa altresì presente che computare nei risparmi di spesa anche misure di razionalizzazione degli *asset* patrimoniali appare poco corretto dal momento che misure straordinarie *una tantum* non possono essere utilizzate a copertura delle riduzioni del diritto annuale alle camere di commercio che determina oneri certi di carattere permanente.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2497) Deputato Laura VENITTELLI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel

triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, anche al fine di acquisire conferma circa la neutralità finanziaria della proposta normativa.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l'amministrazione competente ha predisposto una relazione tecnica aggiornata su cui è necessario tuttavia attendere la verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2523) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto delle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati che hanno recepito la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla copertura dell'onere e la sua scansione temporale, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso l'altro Ramo

del Parlamento, con particolare riguardo alle esigenze di finanziamento della fase di avvio del nuovo tribunale e alla possibilità di istituzione di una sezione locale italiana del tribunale stesso (articolo 37 dell'Accordo), previo idoneo provvedimento legislativo di copertura finanziaria. Prende altresì atto che il testo recepisce le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati all'articolo 5, volte a chiarire che gli oneri derivanti dalle spese di missione, le minori entrate e la relativa copertura, hanno carattere annuale, e che le dotazioni di parte corrente da ridurre, in caso di attivazione della clausola di salvaguardia, sono sia quelle relative ai fattori legislativi sia quelle relative alle spese di adeguamento al fabbisogno. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **LUCHERINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, non prevedendo il Protocollo nuove attività rispetto a quelle già svolte dalle Amministrazioni competenti, né maggiori spese o minori entrate, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore sull'assenza di elementi problematici.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(320) DI BIAGIO ed altri. - Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge propone una riorganizzazione della materia delle attività subacquee e iperbariche da parte di soggetti privati che pone tuttavia a carico di soggetti pubblici oneri di carattere amministrativo quali l'istituzione di registri, tenuta di libretti di attività, costituzione di

comitati (si vedano al riguardo gli articoli 5, 6, 7 - con particolare riferimento al comma 4 - 8, 9, 15 e 22). Appare pertanto necessario acquisire dal Governo conferma che le attività indicate nelle norme richiamate possano essere effettivamente svolte, secondo quanto specificato dalle norme stesse, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Valuti poi la Commissione se procedere alla richiesta di una relazione tecnica dalla quale sia possibile enucleare con chiarezza l'innovazione legislativa rispetto alla legislazione vigente in materia.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito all'onerosità delle disposizioni contenute nell'articolo 5. Ritiene necessario prevedere che tali oneri siano posti a carico dei richiedenti mediante la fissazione di una tariffa. Fa presente, a tal proposito, che la proposta emendativa 5.1 si muove in tale direzione. In merito all'articolo 7, che prevede l'istituzione di una Commissione presso il compartimento marittimo, dichiara che ne potrebbero derivare oneri finanziari non coperti e segnala che l'emendamento 7.1 sembrerebbe affrontare il problema. In relazione agli altri articoli richiamati e alla luce delle considerazioni sopra svolte, concorda con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica che chiarisca i profili menzionati oltre alle generali implicazioni finanziarie del provvedimento.

La Commissione conviene con la necessità di acquisire una relazione tecnica dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2188) CALEO ed altri. - Disposizioni per il contrasto alle false cooperative

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che le diverse disposizioni del provvedimento mirano a rafforzare i controlli sull'attività delle cooperative, sia tramite la funzione ispettiva dell'Amministrazione vigilante sia attraverso più puntuali obblighi documentali a carico delle cooperative stesse. Risulta, quindi, necessario acquisire una relazione tecnica che dia conto della possibilità per le Amministrazioni pubbliche di svolgere le accresciute funzioni di vigilanza senza nuovi o maggiori oneri.

Rispetto agli emendamenti, salve le valutazioni che dovessero emergere in relazione al testo, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2, mentre risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.1. Risulta inoltre necessario valutare l'emendamento 5.0.1, che appare intervenire destinando fondi in deroga ad una norma di risparmio. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul testo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- gli articoli 2 e 3 potrebbero non essere del tutto coerenti con la finalità del provvedimento di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo. Il grado di competitività del sistema, infatti, potrebbe essere ridotto a seguito del restringimento del numero di concorrenti derivante dalla potenziale cancellazione dal Registro delle navi con personale extracomunitario. La riduzione del grado di competitività potrebbe a sua volta ridurre l'incentivo a investire;
- gli articoli 4, 5 e 7, pur suscettibili di ridurre l'onere erariale connesso ai benefici, potrebbero tuttavia influenzare le scelte imprenditoriali di mantenere o cancellare l'iscrizione al Registro. Ciò potrebbe causare effetti rilevanti in termini di minor gettito fiscale e contributivo nel caso in cui la scelta degli armatori di trasferire la sede in un altro paese a fiscalità più vantaggiosa dovesse prevalere;
- appare pertanto necessario che il Governo svolga un monitoraggio degli effetti concreti del decreto in esame sia in termini di numero di iscrizioni e cancellazioni di navi dal Registro internazionale italiano, sia, conseguentemente, di gettito erariale e contributivo. Ciò anche ai fini di eventuali correzioni delle disposizioni, soprattutto nei casi di obiettiva impossibilità di rispettare i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) per l'iscrizione al Registro, e dagli articoli 4, 5 e 7 per l'accesso ai benefici fiscali e contributivi.

